



COMUNE DI OLGiate OLONA
Provincia di Varese

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
NORME PER LA CIVILE CONVIVENZA IN CITTA'

INDICE SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
CAPO I - AMBITO D'APPLICAZIONE.....	5
Art.1 – Oggetto del Regolamento	5
Art.2 – Ambito di applicazione.....	6
Art.3 – Definizioni.	6
Art.4 – Accertamento delle violazioni.	8
Art.5 – Ordinanze sindacali	8
Art.6 – Richiesta e rilascio di autorizzazioni, concessioni e altri titoli autorizzatori.....	8
Art.7 – Sospensione, revoca e decadenza dei titoli.....	9
Art.8 – Ostensibilità e validità dei titoli autorizzatori.	10
Art.9 – Responsabilità civile	10
Art.10 - Sanzioni alternative educative per minorenni.....	10
CAPO II - COLLABORAZIONE TRA COMUNE E CITTADINI	11
Art.11 – Finalità.	11
Art.12 – Esposti e segnalazioni al Comune.	11
CAPO III - TUTELA INTERESSI GENERALI.....	11
Art.13- Accesso agli uffici comunale.....	11
Art.14 – Divieto di utilizzo di contrassegni, loghi, stemma e simboli del Comune di Olgiate Olona.	12
TITOLO II - DISCIPLINA E UTILIZZO DEL SUOLO PUBBLICO	13
CAPO I - SUOLO PUBBLICO.....	13
Art.15 – Occupazione di suolo pubblico	13
Art.16 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci.....	13
Art.17 – Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica da parte di esercizi pubblici o commerciali.	14
Art.18 – Modalità di esposizione di merci e oggetti all'esterno dei negozi o per strada	16
Art.19 – Installazione di tende solari.....	16
Art.20 – Addobbi e festoni senza fini pubblicitari	17
Art.21 - Luminarie	17
Art.22 – Collocamento di targhe o lapidi commemorative.....	18
Art.23 – Immissioni sul suolo pubblico.	18
Art. 24 – Norme sulla corretta collocazione di velocipedi su suolo pubblico e privato.....	19
CAPO II- PULIZIA E IGIENE DEL TERRITORIO COMUNALE.....	19
Art.25 – Vivibilità e igiene	19
Art.26 – Raccolta e obbligo di conferimento separato dei rifiuti urbani.....	20
Art.27- Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale	20
Art.28 – Pulizia di vetrine, negozi esercizi commerciali e abitazioni.....	21
Art.29– Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi, esercizi commerciali e attività artigianali in genere.....	21
Art.30 – Disciplina della distribuzione di volantini, opuscoli e altri simili oggetti	21
Art.31 – Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri.....	22
Art.32 – Raccolta indumenti o cose usate.....	22
Art.33 – Comportamento in caso di gelate, nevicate o grandinate; doveri dei frontisti.....	22

Art.34 – Tutela dall’infestazione della pianta “Ambrosia Artemisifolia” .	23
Art.35 – Lotta contro infestazione da zanzare.	24
Art.36 – Lotta contro infestazione da mosche	26
Art.37 – Disposizioni sul verde: manutenzione di terreni, rami e siepi sporgenti su strada.....	27
Art.38 – Disposizioni particolari per la salvaguardia dei parchi, giardini e aree verdi pubbliche	28
Art.39 – Concimazioni e diserbanti	29
TITOLO III - TUTELA DELLA CONVIVENZA CIVILE	31
CAPO I - CONVIVENZA CIVILE E PUBBLICO DECORO	31
Art.40– Comportamenti contrari al quieto vivere e al decoro	31
Art.41 – Comportamenti contrari al decoro e alla decenza in relazione all’abbigliamento.....	31
Art.42 – Atti contrari al decoro in relazione alla pulizia personale e all’espletamento dei bisogni corporali.....	32
Art.43– Divieto di campeggio libero, attendamento e di sosta in aree non attrezzate.....	32
Art.44 – Modalità di approvvigionamento dalle fontanelle e uso delle risorse idriche potabili.	33
Art.45 – Norme per il corretto utilizzo della “Casa dell’acqua”	34
Art.46 – Corsi d’acqua: sicurezza e tutela ambientale.....	34
Art.47 – Spegnimento motore dei veicoli in sosta o fermata.	35
Art.48 – Atti contrari al decoro in relazione alla collocazione di lucchetti	35
Art.49 – Tende, luci, insegne, spazi espositivi.	35
Art.50 – Norme sulla corretta collocazione di velocipedi su suolo pubblico e privato	35
CAPO II - QUIETE PUBBLICA E TRANQUILLITA' DELLE PERSONE	36
Art.51 – Tutela della quiete pubblica e tranquillità delle persone .	36
Art.52 – Rumori in abitazioni e luoghi di privata dimora e regolamenti condominiali.....	36
Art.53- Dispositivi acustici antifurto	37
Art.54 – Saracinesche	38
Art.55 – Suono delle campane.	38
Art.56 – Disciplina degli orari delle attività economiche.....	38
Art.57 – Esercizio di attività rumorose.	40
Art.58– Rumori, schiamazzi, grida, canti sulle pubbliche vie ed inquinamento acustico da veicoli a motore.....	41
Art.59 - Diffusori sonori in luoghi pubblici o aperti al pubblico.	42
Art.60 – Giochi dei bambini e attività ludiche nei luoghi pubblici e nei cortili- divieto di fumo aree attrezzate per bambini.....	42
TITOLO IV -SICUREZZA URBANA.....	44
CAPO I - NORME DI SICUREZZA	44
Art.61- Uso di manufatti pirotecnici	44
Art.62-Protezione dei beni appartenenti al patrimonio pubblico	44
Art.63 – Attività di lavavetri e simili	45
Art.64 – Attività di accattonaggio.....	45
Art.65– Attività di meretricio su strada.	46
Art.66– Misure di tutela del decoro in particolari luoghi (“DASPO URBANO”).....	46
Art.67– Contrasto all’abuso di alcolici e divieto di consumo bevande in contenitori di vetro	47
Art.68 – Cortei, processioni, cortei funebri, riunioni in strada, manifestazioni e forme di propaganda.....	48
CAPO II - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI.....	49
Art.69 – Sicurezza degli edifici pubblici e privati	49
Art.70 – Sovraffollamento ad uso abitativo	50

Art.71 – Occupazione di altri locali a fini abitativi	51
Art.72 - Cura dei fabbricati e divieto di imbrattare i muri	51
Art.73- Pericolo di incendi, emissioni di fumo, esalazioni e polveri moleste	52
Art.74- Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici	53
Art.75 – Sicurezza e decoro degli edifici ed aree pubbliche o private.....	53
Art.76- Precauzioni per oggetti sospesi, battitura tappeti e caduta liquidi	55
Art.77 – Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi, e uso di mezzi recanti molestia	55
Art.78 – Prevenzione d’incendi e di esplosioni	55
Art.79 – Detenzione di materiale infiammabile e bombole di GPL per alimentazione di impianti per uso domestico e simile.	56
Art.80 – Emissioni di fumo, esalazioni e polveri moleste.	56
Art.81 – Apertura di botole e chiusini.	57
Art.82 – Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza.....	57
Art.83 – Numerazione civica	58
TITOLO V - ATTIVITÀ LAVORATIVE.....	59
Art.84 – Promozione della salubrità e del senso civico nell’esercizio dell’attività lavorativa.....	59
Art.85 – Negozi ed articoli per soli adulti.....	59
Art.86 – Obbligo di pulizia e fruibilità per clientela dei servizi igienici nei pubblici esercizi	60
Art.87 – Artisti di strada.	60
Art.88 – Manifestazioni temporanee.....	61
TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI E PER UNA MIGLIORE CONVIVENZA CON LA COLLETTIVITA’ UMANA.....	62
Art.89 – Tutela del benessere degli animali e loro corretta custodia: principi.	62
TITOLO VII- MEDIAZIONE SOCIALE EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E ASSISTENZA ALLE PERSONE.....	63
Art.90 – Comportamenti positivi per la civile convivenza e per garantire la legalità.....	63
Art.91 – Mediazione sociale	63
Art.92 – Educazione alla legalità.....	64
Art.93 – Accompagnamento di persone e minori in difficoltà.	64
Art.94 – Trattamenti Sanitari Obbligatori e Accertamenti Sanitari Obbligatori.....	65
TITOLO VIII – SANZIONI PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E PROCEDURA MESSA IN RIPRISTINO.....	66
Art.95- Sistema Sanzionatorio	66
Art.96- Sanzioni amministrative pecuniarie.....	67
Art.97- Sanzione sostitutiva alla sanzione pecuniaria (lavoro pubblica utilità).....	67
Art.98- Risarcimento danni	69
Art.99- Diffida.	69
Art.100- Reiterazioni delle violazioni.....	69
Art.101- Sanzioni Accessorie.....	69
Art.102 – Confisca delle cose sequestrate in caso di trasgressore senza fissa dimora e/o residente all’estero.	70
Art.103 – Sospensione, revoca e decadenza dei titoli autorizzativi e/o nulla osta.	70
Art.104- Trattamento dei dati personali.....	71
TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	72
Art.104-Rinvio.....	72
Art.105- Abrogazioni ed entrata in vigore	72

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - AMBITO D'APPLICAZIONE

Art.1 – Oggetto del Regolamento

1. Nell'ambito delle competenze comunali previste dalla legislazione vigente, nel rispetto dei principi costituzionali, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto dell'Ente, il presente Regolamento indica l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena, pacifica e civile convivenza nella comunità di Olgiate Olona, favorendo una permanente vicinanza tra il Comune ed i cittadini, al fine di garantire la libertà di ciascuno, nel rispetto di quella di tutti.
2. In particolare, il Regolamento detta le disposizioni per:
 - a) prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, mediante l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;
 - b) assicurare la serena e civile convivenza, la qualità della vita dei cittadini garantendone benessere, la più ampia fruibilità e la tutela dei beni comuni;
 - c) perseguire finalità di tutela dei diritti sociali, di sviluppo del benessere e della salute, di promozione della coesione sociale utilizzando strumenti che siano rispettosi della dignità e dell'interesse delle persone;
 - d) salvaguardare la qualità dell'ambiente urbano, la convivenza uomo – animale, la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
 - e) educare alla convivenza e alla tolleranza mediante azioni volte a diffondere la cultura della legalità e lo sviluppo di una coscienza civile.
 - f) garantire la protezione del patrimonio pubblico, artistico e ambientale
3. Il presente Regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1 e 2, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) la collaborazione fra Comune e cittadini;
 - b) la sicurezza urbana;
 - c) la convivenza civile, igiene, bellezza e rispetto dei beni, degli spazi e dei luoghi pubblici;
 - d) disciplina e utilizzo del suolo pubblico;
 - e) le attività lavorative;
 - f) il mantenimento, protezione e tutela degli animali;
 - g) mediazione sociale, educazione alla legalità e assistenza alle persone.
4. Il Comune favorisce la mediazione sociale intesa come integrazione tra persone, convivenza civile, e bonaria risoluzione dei conflitti. La Polizia Locale e gli uffici dell'Amministrazione Comunale pongono alla base delle loro azioni la prevenzione degli illeciti e della gestione pacifica dei conflitti fra privati, sia nei rapporti interpersonali sia sulla strada orientando le attività umane al rispetto delle norme di convivenza. Tali strutture collaborano con gli istituti scolastici, le famiglie, la Parrocchia e i centri di aggregazione, per l'educazione alla legalità

dei giovani.

Art.2 – Ambito di applicazione

1. Salvo diversa previsione, il Regolamento si applica in tutti gli spazi ed aree pubbliche, nelle aree private gravate da servitù di uso pubblico, o aree aperte al pubblico passaggio, compresi i porticati, nonché luoghi o spazi destinati alla fruizione della comunità, in tutte le aree di proprietà privata non delimitate o recintate, fiancheggianti le strade, le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità e il cui decoro debbano essere salvaguardati.
2. E' fatto obbligo a tutti coloro che si trovano, a qualunque titolo, sul territorio comunale di rispettare il Regolamento.
3. Oltre alle norme contenute o richiamate dal Regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall'Autorità comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Locale, nonché dai funzionari delle A.T.S., nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
4. Ai sensi dell'art.9 della Legge 24/11/1981, n.689, le norme contenute nel Regolamento sono da ritenersi norme speciali rispetto alle norme contenute in altri regolamenti comunali, che eventualmente individuino medesime fattispecie.

Art.3 – Definizioni.

1. Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del Regolamento:
 - a) per polizia amministrativa locale: si intende l'insieme delle misure, relativamente alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, dirette a consentire a tutta la popolazione cittadina, nello svolgimento di attività di per sé lecite, l'esercizio dei propri diritti e facoltà legittime, stabilendo l'osservanza di prescrizioni o cautele finalizzate ad evitare che dall'esercizio di detti diritti e facoltà legittime, possano derivare danni o pregiudizi a persone fisiche e giuridiche ed alle cose e senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, come definiti all'art.159, comma 2, del D.Lgs. 31/03/1998, n.112,
 - b) per sicurezza urbana: il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire altresì attraverso interventi di riqualificazione anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali;
 - c) per pubblica incolumità: si intende l'insieme delle precauzioni adottate per preservare l'integrità fisica della collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità;
 - d) per convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro: si intendono tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;

e) per pubblica quiete e tranquillità delle persone: si intendono la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;

f) per mediazione sociale: si intende l'attività di prevenzione volta a salvaguardare contese derivanti da una conflittualità malgestita all'interno della famiglia, della scuola e nei rapporti quotidiani fra le persone al fine di favorire l'integrazione, la convivenza civile e la bonaria risoluzione dei conflitti (es. gestione degli animali, nei rapporti con i commercianti, nei condomini, sulla strada, ecc) ;

g) per educazione alla legalità: si intendono le azioni che il Comune intraprende per affermare la cultura del rispetto delle norme di convivenza, informando i cittadini soprattutto in giovane età e prevenendo la commissione degli illeciti negli spazi pubblici;

h) per assistenza alle persone: si intende il sostegno delle persone malate o disperse, indigenti o in situazioni di marginalità, ovvero l'attività volta al sostegno dei minori non accompagnati;

i) per fruizione di beni comuni: si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni, fatto salvo quanto la Legge prescrive per i beni demaniali.

l) per utilizzazione di beni comuni: si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione od autorizzazione;

m) Piano comunale del verde: si intende il Regolamento approvato con delibera di C.C. n.56 del 27/7/1994, contenente le norme generali da seguire per la razionale, efficace ed economica tutela e conservazione del verde presente sul territorio comunale e per la coerente progettazione di nuove realizzazioni;

n) Regolamento comunale per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale: si intende il Regolamento approvato con delibera del C.C. n.7 del 30/3/2021 integrato con del CC n.13 del 28/4/2022, contenente la disciplina delle modalità per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e quelle di proprietà privata soggette a servizio di pubblico passaggio;

o) Regolamento comunale per la disciplina del commercio su area pubblica: si intende il Regolamento approvato con delibera di C.C. n.40 del 4/10/2010 contenente le norme per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, nei mercati comunali al dettaglio e nelle fiere che si svolgono sul territorio del comune di Olgiate Olona;

p) Regolamento comunale per le emissioni acustiche: si intende il Regolamento approvato con delibera di C.C. n.23 del 19/6/2008 contenente la disciplina delle competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del DPCM n.416/97, della Legge n.447/95 e della L.R. 13/2001, nonché delle attività poste in essere da persone in grado di turbare la quiete pubblica e privata;

q) Regolamento Edilizio: si intende il Regolamento approvato con delibera C.C. n.35 del 2/10/2008 concernente la disciplina delle modalità di compilazione dei progetti delle opere edilizie, del rilascio di certificati edilizi, delle opere provvisorie a tutela della pubblica incolumità, della manutenzione e decoro degli edifici, dei numeri civici e delle norme

igieniche;

2. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "Comune", con esso deve intendersi il Comune di Olgiate Olona; quando è fatto riferimento agli "uffici comunali competenti" questi sono da individuare, se non diversamente specificati, in base al vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Olgiate Olona.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "Regolamento" senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana

Art.4 – Accertamento delle violazioni.

1. Le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni delle norme del Regolamento sono esercitate, in via principale, al personale appartenente al Comando di Polizia locale.
2. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia statale nonché in generale, tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e degli Enti o Organi, nell'ambito delle rispettive competenze, preposti al controllo.
3. Il Sindaco può altresì, conferire funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di polizia urbana, in via speciale e limitatamente alle materie di rispettiva competenza, anche a dipendenti comunali, ai soggetti abilitati a ciò da leggi speciali (guardie zoofile – ambientali, guardie ecologiche volontarie) o al personale di soggetti gestori di servizi pubblici, affidatari dei medesimi sulla base di specifici provvedimenti del Comune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
4. L'accertamento delle violazioni amministrative è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n.689; a tal fine gli appartenenti al Comando di Polizia locale e gli altri incaricati indicati ai commi precedenti, possono, nell'esercizio delle loro funzioni e nel rispetto di quanto disposto dall'art.13 della legge n.689/1981, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
5. Per l'accertamento di reati e per il compimento di atti di Polizia Giudiziaria debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.
6. Fatte salve le sanzioni penali, chiunque impedisca e/o ostacoli l'effettuazione degli atti di accertamento di cui all'art.13, della legge n.689/1981 necessari per appurare violazioni al presente Regolamento effettuati da parte della Polizia locale e/o altri incaricati di cui ai commi precedenti, nell'esercizio delle loro funzioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 150,00 a Euro 500,00

Art.5 – Ordinanze sindacali

1. Il Sindaco ai sensi dell'art. 50 del D.lg. n.267/2000 e s.m.i. può adottare specifiche ordinanze contingibili e urgenti anche al fine di garantire il rispetto delle norme di Regolamento.

Art.6 – Richiesta e rilascio di autorizzazioni, concessioni e altri titoli autorizzatori.

1. Le richieste delle concessioni o autorizzazioni o nulla osta o i permessi e le licenze previste dal presente Regolamento, devono essere indirizzate al Sindaco con apposita domanda, con l'osservanza delle leggi sul bollo, debitamente sottoscritta e corredata dei documenti eventualmente prescritti.

2. Prima del rilascio dell'autorizzazione o concessione o nulla osta, il responsabile del procedimento ha facoltà di fissare un termine entro il quale il richiedente deve completare la documentazione necessaria per il perfezionamento della pratica. Il termine può essere prorogato una sola volta in casi eccezionali e dietro motivata richiesta dell'interessato, con l'osservanza delle forme prescritte per la domanda originaria. All'istanza si applicano le modalità della Legge n.241/90 e successive modificazioni.
3. I titoli vengono rilasciati con atto scritto, dagli uffici competenti secondo l'ordinamento interno del Comune e si intendono accordati:
 - a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
 - b) previo pagamento di tasse e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
 - c) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - d) con l'obbligo, esplicitato da idonea liberatoria scritta, di esonerare il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
 - e) con riserva da parte dell'Amministrazione di imporre, in ogni momento, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando quanto autorizzato/concesso;
 - f) sotto l'osservanza delle prescrizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte;
 - g) con facoltà di revoca o di sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.
4. In determinati casi l'Amministrazione comunale può richiedere la prestazione di idonea garanzia finanziaria, immediatamente escutibile, commisurata al rischio di danno che potrebbe verificarsi, e/o contratti di assicurazione ai fini della responsabilità civile ed adeguati al rischio della concessione richiesta.
5. Il Responsabile dell'ufficio comunale competente potrà subordinare il rilascio o la validità di taluni titoli a collaudi statici o a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguite da professionisti, iscritti all'apposito albo, all'uopo incaricati a cura e spese del richiedente.
6. Nel resto dei titoli o con provvedimenti successivi potranno essere indicati ulteriori e specifici limiti e altre condizioni da osservare.

Art.7 – Sospensione, revoca e decadenza dei titoli

1. Salve speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune di cui al presente Regolamento, con provvedimento scritto e motivato, senza diritto a ripetere dal Comune indennità e compensi di sorta:
 - a) possono essere sospesi in caso di utilizzo in modo difforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni ed alle prescrizioni cui sono state subordinate o dalla normativa vigente;
 - b) possono essere revocati per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge n.241/1990;
 - c) devono essere revocati in caso di abuso o quando vengano meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.
2. Il titolo si intende decaduto:
 - a) quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato;
 - b) quando, senza il nulla-osta del Comune, sia stato ceduto ad altri, con o senza scopo di lucro.

3. I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro il termine indicato. Ove si reputi necessario, il Responsabile dell'ufficio comunale competente può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati presso il proprio ufficio per tutto il periodo della sospensione.

Art.8 – Ostensibilità e validità dei titoli autorizzatori.

1. I titoli di cui al Regolamento, salvo impedimento oggettivo, devono essere tenuti esposti nei luoghi e per il tempo per il quale sono stati concessi, in modo da essere chiaramente e facilmente visibili. Essi dovranno comunque essere esibiti agli agenti preposti al controllo che ne facciano richiesta.
2. La validità delle autorizzazioni per la circolazione, nonché dei vari titoli autorizzativi alla sosta dei veicoli, è subordinata alla corretta esposizione degli stessi in modo ben visibile in ogni situazione nella parte anteriore o sul parabrezza del veicolo. L'omessa esposizione ovvero l'esposizione in maniera non visibile dall'esterno del veicolo, o comunque con modalità diverse rispetto a quelle previste nei rispettivi titoli autorizzativi, comporta l'applicazione della sanzione prevista per la circolazione o la sosta senza il titolo prescritto.
3. Il titolare di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi e licenze, che non espone/esibisce il titolo autorizzativo, a richiesta degli agenti preposti al controllo, ad esclusione dei titoli del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 500,00

Art.9 – Responsabilità civile

1. Se dalla violazione delle norme del presente Regolamento derivino danni al Comune o a terzi, il trasgressore potrà sempre essere chiamato a risarcire i danni causati secondo la vigente legislazione di diritto civile.

Art.10 - Sanzioni alternative educative per minorenni

1. Nell'ipotesi che il trasgressore sia minorenne, la sanzione amministrativa pecuniaria, per finalità educative, può essere sostituita da attività materiali e/o didattiche di pubblica utilità idonee a riparare il danno provocato ed attinenti alla violazione, previa espressa autorizzazione dell'esercente la potestà genitoriale; tali attività potranno essere organizzate da strutture pubbliche competenti e/o enti o cooperative sociali convenzionate con il Comune.
2. L'interessato, con il consenso dell'esercente potestà genitoriale, può presentare la richiesta in sede di audizione personale dinanzi all'Autorità Amministrativa che deciderà in merito.
3. La trasformazione della sanzione pecuniaria in attività a favore della collettività è concessa dal soggetto destinato a ricevere il rapporto ai sensi dell'art.17 della Legge n.689/81 valutando la gravità del fatto commesso e l'efficacia educativa dell'attività sostitutiva nei confronti del soggetto, previo parere preventivo del Responsabile competente presso cui verrà svolta l'attività sostitutiva.
4. Il Responsabile del settore cui è affidato il soggetto relaziona in merito all'assolvimento degli obblighi derivanti dall'attività sostitutiva.
5. Durante il periodo di definizione e di esecuzione dell'attività alternativa alla sanzione pecuniaria sono sospesi i termini del procedimento.
6. Qualora l'attività utile alla collettività non venga effettivamente prestata entro il termine

stabilito senza giustificate motivazioni, con apposita ordinanza verrà ingiunto all'esercente la potestà genitoriale, il pagamento della intera sanzione pecuniaria prevista dall'articolo violato.

CAPO II - COLLABORAZIONE TRA COMUNE E CITTADINI

Art.11 – Finalità.

1. Nell'ambito delle azioni positive poste in essere dal Comune per la valorizzazione, la tutela, la riqualificazione, la salvaguardia dello spazio urbano e dei beni collettivi e la prevenzione del disagio sociale, assume valore qualificante anche la collaborazione dei cittadini.
2. La collaborazione volontaria, finalizzata alla tutela e cura del decoro dell'ambiente urbano, della prevenzione dei reati predatori, spesso rivolti contro la fascia debole della comunità, attraverso l'attività organizzata di osservazione e segnalazione (Controllo del Vicinato), si esplica mediante lo svolgimento di attività di carattere sociale e di pubblica utilità anche in forma associata.
3. Il Comune, valorizzando la collaborazione con i cittadini, può sottoscrivere convenzioni con associazioni che intendano cooperare con la Polizia Locale e le Forze di Polizia dello Stato, per segnalare situazioni di disagio sociale, o eventi che possano disturbare la convivenza e la sicurezza urbana.
4. Per le modalità di partecipazione effettiva dei soggetti interessati, si rinvia a specifici atti comunali deliberativi e/o attuativi.

Art.12 – Esposti e segnalazioni al Comune.

1. Tutti gli esposti diretti all'Amministrazione Comunale che abbiano per oggetto materie trattate dal presente Regolamento, devono essere indirizzati al Sindaco e presentati in forma scritta.
2. Gli esposti, oltre ad una sommaria descrizione dei fatti lamentati, dovranno contenere i dati anagrafici e un recapito dell'istante, cui essere contattato dall'ufficio comunale competente, e dovranno essere sottoscritti con firma autografa (in caso di forma scritta) ovvero con altra forma certificata (in caso di forma digitale).
3. In casi di particolare urgenza è consentita la forma orale, anche telefonica, purché sia certa l'identità dell'esponente.
4. E' facoltà, e non obbligo, per gli organi accertatori, procedere ad una serie di attività finalizzate a trovare riscontri ad esposti anonimi o quelli presentati in forma irrituale, concernenti fattispecie trattate dal presente Regolamento.

CAPO III - TUTELA INTERESSI GENERALI

Art.13- Accesso agli uffici comunale

1. In attuazione all'art.5 della Legge n.152/1975 per motivi di sicurezza, è fatto divieto a chiunque acceda agli uffici comunali, di indossare caschi protettivi o qualunque altro mezzo o indumento atto a rendere difficoltosa l'identificazione e il riconoscimento della persona.
2. E' vietato, senza speciale autorizzazione, trattenersi sia nell'interno che all'ingresso o nelle adiacenze degli Uffici Comunali per esercitarvi qualsiasi commercio o per offrire, sotto qualsiasi forma, servizi che abbiano attinenza con l'attività dei pubblici Uffici

3. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 500,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività.

Art.14 – Divieto di utilizzo di contrassegni, loghi, stemma e simboli del Comune di Olgiate Olona.

1. Fatto salvo quanto già disciplinato dallo Statuto Comunale se non preventivamente autorizzato, è vietato utilizzare lo Stemma del Comune di Olgiate Olona nonché contrassegni, loghi o la denominazione di uffici o servizi comunali per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private, compreso nelle pagine social o nelle chat private, che possano trarre in errore i cittadini.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 500,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività; l'agente accertatore ordinerà l'immediata sospensione dell'utilizzo del contrassegno, stemma, simbolo del Gonfalone, trasmettendo senza ritardo il rapporto al Sindaco.
3. E' fatta salva la possibilità per l'Amministrazione comunale di agire in giudizio per eventuali azioni di tutela.

TITOLO II - DISCIPLINA E UTILIZZO DEL SUOLO PUBBLICO

CAPO I - SUOLO PUBBLICO

Art.15 – Occupazione di suolo pubblico

1. Sono vietate le attività, gli atti o i comportamenti di singoli soggetti, comunque diretti ad impedire o a limitare con occupazioni personali anche occasionali, con qualsiasi oggetto, la fruibilità dei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti detti luoghi, senza titolo rilasciato dal Responsabile dell'ufficio comunale competente.
2. Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito *"Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale"* anche per quanto riguarda la determinazione delle relative tariffe.
3. Le occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio su area pubblica sono disciplinate, in conformità alle norme vigenti in materia, dalle disposizioni del *"Regolamento comunale sul commercio su area pubblica"*.
4. L'occupazione di suolo pubblico o soggetto al pubblico transito per lavori edili e di manutenzione è regolata anche dalle norme contenute nel *"Regolamento edilizio comunale"*.
5. Con provvedimento specifico assunto dall'Amministrazione comunale per motivate esigenze di tutela della sicurezza urbana e/o incolumità pubblica, potranno essere diversamente disciplinate le modalità di fruizione di dette aree in forma ordinaria o eccezionale.
6. Fatti salvi quelli espressamente autorizzati dal Comune, in area pubblica o aperta al pubblico, sono vietati altresì, i seguenti comportamenti:
 - a. L'esercizio di qualsiasi attività professionale o amatoriale che consista nel riparare e/o testare veicoli, riparare o fabbricare mobili, tagliare legna o azioni simili;
 - b. La pulizia di attrezzi, utensili o oggetti simili.
7. È consentito effettuare senza preventiva autorizzazione riparazioni di veicoli di breve durata e per guasti di modesta entità e comunque sempre originate da cause di forza maggiore e/o caso fortuito e al solo fine di raggiungere il luogo autorizzato all'effettuazione di manutenzione e/o riparazione più vicino possibile.
8. Salvo che il fatto non costituisca reato e fatte salve le sanzioni previste dalle leggi speciali, le occupazioni abusive saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a Euro 10,00 per ogni metro quadrato occupato abusivamente, sino ad un massimo di Euro 450,00. E' comunque disposto l'immediato ripristino dello stato dei luoghi. L'eventuale autorizzazione in sanatoria potrà essere concessa solamente dopo aver pagato la sanzione pecuniaria prevista per l'occupazione abusiva, esibendone la ricevuta di pagamento e previa verifica dei requisiti tecnici – amministrativi; sono fatte salve sanzioni per omesso, parziale o tardivo versamento del canone unico di concessione come da specifico *Regolamento comunale per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale*.

Art.16 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci

1. Le autorizzazioni per effettuare lo scarico e il carico delle merci, si intendono subordinate

alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano un tempo di ingombro del suolo pubblico superiore a 60 minuti, occorre ottenere un'autorizzazione dell'ufficio comunale competente, il quale può subordinare la concessione all'osservanza di speciali modalità o anche negarla per i motivi di tutela, sicurezza della circolazione e conservazione della pavimentazione stradale.

2. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento del suolo pubblico
3. Qualora le operazioni di carico e scarico abbiano lasciato ingombro o sporco il suolo pubblico, questi deve essere immediatamente liberato e pulito da chi ha effettuato le operazioni predette.
4. Nel caso in cui il suolo pubblico venga danneggiato o non venga ripulito, l'Autorità comunale potrà provvedere direttamente, attraverso l'introito del deposito cauzionale eventualmente preventivamente richiesto, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità degli inadempienti per eventuali danni a terzi.
5. Nella fascia di orario compresa tra le ore 23:00 e le ore 07:00, ovvero le ore 09:00 dei giorni festivi, le operazioni di trasporto, il carico e lo scarico delle merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc. o lo spostamento di oggetti o materiali per le strade pubbliche e private d'uso pubblico, nei cortili e nelle pertinenze adiacenti alle abitazioni, devono essere effettuate con la massima cautela e con l'obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore.
6. Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.
7. Salvo che il fatto non costituisca reato e fatte salve le sanzioni previste dalle leggi speciali, le occupazioni abusive saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a Euro 10,00 per ogni metro quadrato occupato abusivamente, sino ad un massimo di Euro 450,00. E' comunque disposto l'immediato ripristino dello stato dei luoghi. L'eventuale autorizzazione in sanatoria potrà essere concessa solamente dopo aver pagato la sanzione pecuniaria prevista per l'occupazione abusiva, esibendone la ricevuta di pagamento e previa verifica dei requisiti tecnici – amministrativi; sono fatte salve sanzioni per omesso, parziale o tardivo versamento del canone unico di concessione come da specifico *Regolamento comunale per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale*.
8. Chiunque non ottempera a quanto disposto dai commi 5 e 6 del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00, con ordine di sospendere il comportamento che ha ingenerato il disturbo. Chi non ottempera all'ordine di sospensione, sarà deferito all'Autorità Giudiziaria.

Art.17 – Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica da parte di esercizi pubblici o commerciali.

1. Agli operatori che esercitano attività commerciali o somministrazione in locali prospicienti la pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, previo atto di indirizzo della Giunta Comunale, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico antistante il proprio esercizio, per collocarvi elementi di arredo (quali ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, tavoli e sedie o altri manufatti) nel rispetto delle prescrizioni indicate nel *"Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale"* ed alle seguenti condizioni:

- a) che l'occupazione di marciapiedi e banchine avvenga con le modalità consentite dal vigente Codice della Strada, dalle normative nazionali e regionali vigenti in materia;
 - b) che le strutture installate siano compatibili con il valore estetico dei luoghi, in modo da preservarne il decoro e che le stesse siano tenute in perfetta efficienza e manutenzione;
 - c) che l'occupazione non ecceda la proiezione dell'ampiezza massima della vetrina dell'esercizio e comunque l'ampiezza del fronte perimetrale antistante, fatto salvo esplicito benessere del proprietario/esercente confinante.
2. La concessione di occupazione di suolo pubblico sono rilasciate con le prescrizioni ritenute idonee a tutelare pubblici interessi e subordinate alle misure di tutela della quiete pubblica.
 3. L'attività di somministrazione nelle aree esterne date in concessione, non potrà protrarsi oltre le ore 23.00 ed è fatto divieto di svolgere qualsiasi attività idonea a creare disturbo alla quiete pubblica, fatto salve prescrizioni più restrittive in caso di specifiche necessità di tutela.
 4. Il titolare della concessione è tenuto a vigilare affinché gli utilizzatori adottino comportamenti congrui rispetto agli interessi meritevoli di tutela.
 5. Negli orari di chiusura dell'esercizio, le attrezzature utilizzate per le occupazioni devono essere ritirate e non possono essere accatastate su suolo pubblico al di fuori dei locali.
 6. Nel titolo concessorio dovrà essere indicato il periodo dell'occupazione stessa, allo scadere del quale il titolare/gestore dovrà ripristinare lo spazio pubblico allo stato antecedente la concessione.
 7. L'Amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità, di sicurezza del traffico, di ordine pubblico, di altri motivi di pubblico interesse o di coerenza estetica rispetto all'arredo urbano circostante.
 8. I concessionari, in caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione delle occupazioni di suolo pubblico sopra indicate o di altro oggetto occupante il suolo pubblico, sono obbligati ad eseguire a loro spese, la rimozione e la successiva ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale.
 9. L'Autorità comunale nel limitare l'occupazione, può anche ridurre la durata a determinate ore della giornata.
 10. Fatte salve le sanzioni previste dalle leggi speciali, i gestori e i proprietari dei locali che occupano suolo pubblico, senza la prescritta autorizzazione comunale, saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a Euro 25,00 per ogni metro quadrato occupato abusivamente, sino ad un massimo di Euro 450,00. E' comunque disposto l'immediato ripristino dello stato dei luoghi. L'eventuale autorizzazione in sanatoria potrà essere concessa solamente dopo aver pagato la sanzione pecuniaria prevista per l'occupazione abusiva, esibendone la ricevuta di pagamento e previa verifica dei requisiti tecnici – amministrativi; sono fatte salve sanzioni per omesso, parziale o tardivo versamento del canone unico di concessione come da specifico *Regolamento comunale per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale*.
 11. In caso di recidiva, ai gestori e/o proprietari dei locali, verrà applicata la sanzione accessoria della sospensione del titolo autorizzatorio rilasciato dal Comune, con chiusura

dell'attività per un periodo non inferiore ai cinque giorni e non superiore ai trenta giorni, secondo le norme contenute nel successivo Titolo VIII.

Art.18 – Modalità di esposizione di merci e oggetti all'esterno dei negozi o per strada

1. Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, sono disciplinate dalle vigenti normative igienico sanitarie e non possono prescindere dal titolo autorizzativo, rilasciato dall'Amministrazione comunale.
2. Ogni merce esposta per la vendita non dovrà costituire pericolo od ostacolo per forma, materiale e posizionamento per i passanti, in particolare ipovedenti o non vedenti, o in carrozzina.
3. I generi appartenenti al settore merceologico alimentare, che comunque dovranno essere riparati dal sole, dall'acqua e dagli agenti atmosferici in genere e tenuti alla temperatura di conservazione consigliata a seconda della tipologia, debbono essere esposti su ripiani rialzati da terra per un'altezza non inferiore ad 1,00 m, escluso i prodotti ortofrutticoli freschi e i prodotti alimentari non deperibili, confezionati o no; questi ultimi prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 0,50 m dal suolo.
4. Alle rivendite di giornali o riviste è permesso apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti in adiacenza all'esercizio di vendita, nel rispetto delle norme contenute nel codice della strada; tali supporti devono essere mantenuti in buono stato di conservazione e collocati in modo da non creare pericolo o intralcio per i passanti.
5. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno.
6. E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al decoro pubblico.
7. E vietato esporre merce od oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.
8. Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, l'esercente non può rifiutare la vendita di merci che siano state esposte al prezzo indicato. Qualora si intenda unicamente esporre i prodotti e oggetti non destinati alla vendita, è obbligo per l'esercente, di segnalare che gli stessi non sono in vendita.
9. I gestori e i proprietari dei locali che non ottemperano al disposto di cui ai commi 1 e 3, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 500,00. Sarà comunque disposto l'immediato ripristino dello stato dei luoghi. In caso di recidiva verrà applicata la sanzione accessoria della sospensione del titolo autorizzatorio rilasciato dal Comune, con chiusura dell'attività per un periodo non inferiore ai cinque giorni e non superiore ai trenta giorni, secondo le norme contenute nel successivo Titolo VIII.

Art.19 – Installazione di tende solari

1. Salvo quanto previsto dal "*Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale*", e dal *Regolamento Edilizio comunale*, l'installazione di tende solari ai piani terreni è consentita

unicamente dinanzi alle attività economiche, produttive, artigianali o commerciali a condizione di avere un'altezza dal suolo non inferiore in nessuna parte di esse a m. 2,20.

2. L'esposizione di tende sporgenti sullo spazio pubblico, è vietata nelle vie e piazze sprovviste di marciapiede rialzato o passaggio pedonale protetto e in altre località dove il divieto sia consigliato da ragioni di viabilità e di sicurezza.
3. Per le tende perpendicolari e parallele al fronte degli stabili, per quelle dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, per le tende dei piani superiori e negli edifici di interesse artistico, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente ufficio comunale, previa presentazione di idonea documentazione foto-planimetrica.
4. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non ostacolare la visibilità dei cartelli indicatori delle vie, dei quadri delle affissioni pubbliche ed ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, nonché a ridurre l'illuminazione pubblica.
5. Le diverse misure dettate nel presente articolo, potranno essere variate per una maggiore sicurezza e tutela del pubblico interesse.
6. In tempo di pioggia o vento le tende non possono rimanere aperte o spiegate se da esse può derivare intralcio, molestia o pericolo alla incolumità delle persone o alla circolazione.
7. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00. Sarà comunque disposto l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, nel caso in cui la tenda rechi pericolo per la pubblica incolumità, sia contraria al pubblico decoro o occulti ciò che è di interesse pubblico. L'eventuale autorizzazione in sanatoria potrà essere concessa solamente dopo aver obblato la sanzione prevista per l'installazione abusiva esibendone la ricevuta di pagamento.

Art.20 – Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. Previo consenso della proprietà, per tutta la durata delle festività religiose e civili, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi, drappi e festoni privi di messaggi pubblicitari, fatto salvo il rispetto di quanto prescritto nel presente Regolamento e dalle vigenti norme sulla circolazione stradale. E' consentita l'esposizione di bandiere e drappi in occasione di eventi sportivi e religiosi.
2. La rimozione degli stessi deve essere effettuata entro tre giorni dalla conclusione della manifestazione e/o evento.
3. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

Art.21 - Luminarie

1. La collocazione di luminarie lungo le strade cittadine e sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, è soggetta a preventiva concessione da parte del Comune a seguito di richiesta scritta da presentarsi all'ufficio competente almeno 15 giorni prima dell'inizio della iniziativa; l'art.57 del T.U.L.P.S., come emendato dal D.Lgs n.222/2016, prevede che le installazioni siano soggette a comunicazione al SUAP corredata delle certificazioni di conformità degli impianti di cui all'art.7 del DM n.37/2008.
2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti i pali di sostegno e le colonne di

portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato utilizzare come supporti i rami degli alberi e i pali di illuminazione pubblica, nonché collocare ganci, attacchi ed elementi di sostegno in genere sulle facciate degli edifici e dei palazzi, salvo che non vi sia consenso scritto della proprietà.

3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,10 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli e a m 3,00 se invece sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi o comunque anche nei tratti di strada vietati al transito dei veicoli eccezionali e/o trasporti eccezionali.
4. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune idonea documentazione relativa alla capacità tecnica della persona che realizza l'impianto oltre ad una dichiarazione dettagliata e sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza, con particolare riferimento alla loro tenuta e alle soluzioni adottate contro gli eventuali rischi di scariche, dovute ad accidentale dispersione di corrente nonché documentazione relativa alla stipulazione di idonea copertura assicurativa in ordine all'attività svolta. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere attivati.
5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti richiedenti.
6. Fatto salve le sanzioni previste dalla normativa statale, chiunque non ottempera a quanto previsto dal presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 500,00. Sarà comunque disposto il ripristino dello stato dei luoghi.

Art.22 – Collocamento di targhe o lapidi commemorative

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
2. A tal fine dovrà essere presentata in tempo utile idonea documentazione che comprenda i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto. L'Amministrazione comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere autorizzate.
3. Chiunque non ottempera a quanto disposto dal presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 500,00, con l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Art.23 – Immissioni sul suolo pubblico.

1. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, sul suolo pubblico è fatto divieto dirigere direttamente gli sfiati degli aspiratori, nonché i getti di aria degli impianti di condizionamento degli edifici e di qualsiasi altro mezzo per l'espulsione verso l'esterno di aria, fumi o vapori, ad altezze inferiori a m 2,20. Ove per oggettive difficoltà tecniche, non superabili con opere ordinarie, non sia possibile rispettare l'altezza minima indicata al periodo precedente, è fatto obbligo disporre ogni accorgimento affinché l'aria, il fumo o il vapore espulsi verso l'esterno non investano i passanti e non rechino loro nocumento o disagio.
2. Gli impianti di condizionamento dell'aria e ogni altro impianto non devono provocare il

gocciolamento o lo sversamento di liquidi sul suolo pubblico. A tal fine devono essere predisposti opportuni accorgimenti, nel rispetto delle normative vigenti, per la raccolta dei liquidi di qualsiasi genere.

3. Chiunque non ottempera a quanto disposto dal presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 500,00; salvo sia disposto già da altre norme speciali, il Comune ha facoltà di ordinare l'adeguamento degli impianti, ovvero la loro rimozione, entro un termine congruo.

Art. 24 – Norme sulla corretta collocazione di velocipedi su suolo pubblico e privato

1. In tutti i cortili esistenti, o di nuova edificazione, deve essere consentito il deposito delle biciclette di chi abita o lavora nei numeri civici collegati al cortile; qualora il numero delle biciclette fosse eccessivo, per motivi di decoro, può essere imposta la collocazione di adeguate rastrelliere.
2. Fatto salvo lo stazionamento temporaneo o per motivi di necessità ed urgenza, è vietato a chiunque fissare con catene o altro meccanismo di chiusura, velocipedi o motocicli a ringhiere di edifici, pali segnaletici e di illuminazione stradale, alberature, arredi ovvero ogni altro manufatto pubblico, quando si crea pericolo e/o intralcio alla viabilità, anche pedonale, o grave pregiudizio al decoro dei luoghi.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00 L'accertatore segnala l'accaduto al competente ufficio comunale che provvede alla rimozione del velocipede anche con la rottura dei lucchetti, delle catenelle o di ogni altro oggetto simile collocati in violazione del divieto e la sua immissione presso la depositeria comunale

CAPO II- PULIZIA E IGIENE DEL TERRITORIO COMUNALE

Art.25 – Vivibilità e igiene

1. Il Comune promuove la convivenza civile attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio, al fine di tutelare, mantenere e migliorare le condizioni igieniche e dell'ambiente, l'efficacia e l'efficienza dei servizi, la bellezza della città per garantire, ad ogni cittadino, eguali condizioni di vita.
2. Tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, devono essere mantenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso.
3. In particolare, è vietato abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico o aperto al pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette, gomme da masticare e qualsiasi altro oggetto, anche di piccolo volume.
4. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso, ovvero hanno l'obbligo di mantenere pulito la parte di marciapiede di loro proprietà.
5. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o negozi posti lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti.
6. Fatte salve le sanzioni penali e le altre sanzioni amministrative previste dal D.L.gs

n.152/2006, da altre leggi o regolamenti generali di settore vigente, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 150,00. E' sempre prevista la sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art.26 – Raccolta e obbligo di conferimento separato dei rifiuti urbani

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dallo specifico Regolamento o dalle specifiche ordinanze emesse dal Comune.
2. Fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, è fatto obbligo sul territorio comunale a tutti gli utenti del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, di attenersi nella fase del conferimento dei rifiuti solidi urbani e nell'attuazione della raccolta differenziata e per tipologia di rifiuto; la modalità di esposizione dei sacchi e dei contenitori, nonché l'individuazione di altre tipologie materiale da conferire separatamente, viene disciplinata da apposita delibera di Giunta, che può prevedere deroghe per situazioni particolari riguardanti anche le attività industriali e artigianali.
3. Il soggetto gestore del servizio o i suoi incaricati, possono eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori soltanto in forma selettiva e comunque nel rispetto delle norme sulla privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento. Tali attività possono essere svolte anche attraverso specifiche analisi merceologiche atte a verificare la qualità effettiva del materiale intercettato, ed il livello di raccolta differenziata di specifiche utenze o agglomerati di utenze.
4. E' vietato utilizzare i cestini gettarifiuti installati nei luoghi pubblici per il conferimento dei rifiuti domestici;
5. Fatte salve le sanzioni penali e le altre sanzioni amministrative previste dal D.L.gs n.152/2006, da altre leggi o regolamenti generali di settore vigente, chiunque non ottempera a quanto previsto dal presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75,00 a Euro 500,00. Il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, non esime il trasgressore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha integrato la violazione ed è tenuto altresì, a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi.
6. Nelle aree servite dalla raccolta porta a porta, qualora le violazioni siano commesse dai residenti in un condominio e non sia possibile individuarne il responsabile, la sanzione sarà irrogata nei confronti dell'intero condominio.

Art.27- Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

1. I portici, i cortili, le scale ed ogni altra simile pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari, degli inquilini e locatari e degli amministratori di condominio, essere mantenuti costantemente puliti.
2. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o deturpi al decoro dell'edificio o sia causa di disturbo, fastidio o di impedimento.
3. I proprietari degli immobili, gli inquilini e gli amministratori di condominio che non ottemperino a quanto disposto dal presente articolo, sono soggetti alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00. E' sempre prevista la sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art.28 – Pulizia di vetrine, negozi esercizi commerciali e abitazioni

1. La pulizia delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi, gli esercizi e le abitazioni deve essere eseguita senza arrecare molestia od intralcio a persone, animali o cose.
2. Il Sindaco potrà stabilire in quali luoghi ed in quali orari tali operazioni siano vietate.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Art.29– Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi, esercizi commerciali e attività artigianali in genere.

1. I titolari/gestori di bar, gelaterie e simili, che occupano suolo pubblico, con tavoli e sedie o in qualsiasi altra modalità, devono tenere costantemente pulite le aree pubbliche ad essi concesse nonché sono tenuti a provvedere alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al proprio esercizio.
2. I titolari/gestori di esercizi di cui al comma precedente, nonché i titolari di esercizi commerciali o di attività artigianali in genere, hanno l'obbligo di mantenere gli spazi pubblici o aperti al pubblico afferenti al locale liberi da ogni ingombro e rifiuto collegato con l'attività svolta e di collocare, sulla soglia dell'esercizio, appositi contenitori di capacità sufficiente e svuotarne il contenuto con adeguata frequenza. I contenitori devono essere assicurati in modo da impedirne il rovesciamento e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi, in modo tale da non ostacolare il normale transito pedonale.
3. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi di cui al comma precedente, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti al pagamento del canone unico per l'occupazione del suolo pubblico.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75,00 a Euro 500,00.

Art.30 – Disciplina della distribuzione di volantini, opuscoli e altri simili oggetti

1. A tutela del decoro del contesto urbano nelle strade, nelle piazze, nei giardini e nei parchi comunali e, in generale, negli spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali e nel *"Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale"* sono vietati su tutto il territorio comunale il lancio, la distribuzione su veicoli in sosta, sulle soglie e sui gradini degli edifici prospicienti marciapiedi e aree pubbliche, la distribuzione e la diffusione non regolata ai sensi del presente articolo di volantini, opuscoli, quotidiani o riviste gratuite o altro materiale divulgativo.
2. I quotidiani, le pubblicazioni in genere, anche gratuite, gli opuscoli, i volantini ed altri simili materiali divulgativi sono distribuiti soltanto mediante consegna individuale a mano alle persone, nelle apposite cassette postali o mediante diffusione con prelevamento da appositi contenitori, la cui collocazione sul suolo pubblico deve essere autorizzata dall'ufficio comunale competente.

3. I soggetti committenti la distribuzione di quotidiani, pubblicazioni in genere, anche gratuite e/o materiale pubblicitario mediante consegna di volantini, opuscoli e simili materiali divulgativi vigilano affinché tali strumenti siano diffusi nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi.
4. Fatte salve le sanzioni previste dalle leggi speciali, e dal *Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale* chi non ottempera a quanto previsto dal presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 50,00 a Euro 500,00. E' sempre prevista la sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
5. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, il committente del messaggio pubblicitario è ritenuto obbligato in solido con l'autore materiale della violazione, se identificato.

Art.31 – Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e delle fosse settiche/biologiche devono essere eseguite, da parte di soggetti autorizzati alla raccolta/trasporto/smaltimento dei rifiuti, secondo le vigenti disposizioni normative, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.
2. Ai trasgressori delle disposizioni del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, salvo le disposizioni previste dalle Leggi Regionali e Provinciali in materia.

Art.32 – Raccolta indumenti o cose usate

1. Chiunque svolga l'attività autorizzata di recupero di indumenti o altri oggetti usati, deve aver cura che durante le operazioni di raccolta o sgombero non vengano a crearsi situazioni di pericolo o di prolungato ingombro del suolo pubblico.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75,00 a Euro 500,00 e la sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

Art.33 – Comportamento in caso di gelate, nevicate o grandinate; doveri dei frontisti

1. Fermi restando i contratti e le convenzioni appositamente stipulati dal Comune in ordine allo sgombero della neve, per garantire la sicurezza della collettività è essenziale la collaborazione dei cittadini.
2. I proprietari ed i locatari di case, gli amministratori dei condomini, i titolari degli esercizi commerciali, artigianali, industriali e di qualsiasi attività produttiva e i detentori di qualsiasi edificio la cui facciata è rivolta verso la strada (frontisti), sono chiamati, in particolare, durante ed a seguito di nevicate a osservare i seguenti doveri:
 - a) Provvedere allo sgombero della neve nei tratti di via fronteggianti le loro case, botteghe, studi, ecc; l'obbligo si intende dalla linea del muro del fabbricato della recinzione o del confine fino a tutta la lunghezza del marciapiede, ove esiste, e in ogni modo per un minimo di un metro;
 - b) provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio che si forma su tetti, gronde, balconi o terrazzi, osservando tutte le cautele che si rendano opportune e necessarie per non recare danno alle persone o alle cose sottostanti. A tal fine devono essere

delimitate e segnalate le zone di caduta, osservando le disposizioni all'uopo impartite dall'Autorità comunale a garanzia della circolazione.

- c) provvedere alla rimozione della neve depositata sui rami delle piante sporgenti su aree di pubblico passaggio, per prevenire ed evitare danni a persone e cose;
 - d) procedere allo sgombero dalla neve dei balconi e dei davanzali, in orari e con modalità da non recare disturbo o danni ai passanti;
 - e) segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo ai passanti, provvedendo a proprie spese al transennamento delle aree a rischio. Tale operazione dev'essere comunicata, con immediatezza, al Comando di Polizia locale
 - f) non depositare su vie o piazze ed aree pubbliche la neve accumulatasi in cortili o luoghi privati
 - g) con la neve rimossa non invadere la carreggiata o intralciare il traffico od ostruire gli scarichi ed i pozzetti stradali, ma ammassarla ai margini dei marciapiedi evitando di ammassarla sul verde pubblico, a ridosso di siepi o piante.
3. Per la sicurezza delle persone, devono essere sgomberati dalla neve e dal ghiaccio a cura dei frontisti, gli accessi degli edifici e dei negozi. La rimozione della neve dai passi carrabili è a carico dei loro fruitori.
 4. Nel caso di nevicate o di grandinate e in generale in tutti i casi in cui la temperatura o le previsioni possano far ragionevolmente prevedere la possibilità di gelate, è assolutamente vietato, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, bagnare il suolo pubblico, nonché il lavaggio delle soglie, marciapiedi, finestre, spazi espositivi e vetrine delle attività commerciali quando la temperatura è pari o inferiore a 0° gradi centigradi.
 5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75,00 a Euro 500,00. E' sempre prevista la sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art.34 – Tutela dall'infestazione della pianta "Ambrosia Artemisifolia".

1. Tutta la cittadinanza è tenuta ad eseguire, soprattutto nei mesi estivi, una periodica ed accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.), di propria pertinenza.
2. Al fine di tutelare la salute pubblica, tutti i proprietari pubblici e privati e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree urbane incolte, di aree industriali dismesse, e i responsabili di cantieri edili, sono tenuti a verificare la presenza sulle loro proprietà della pianta denominata "Ambrosia Artemisifolia" e di eseguire, tra giugno e settembre, dei periodici interventi di manutenzione e pulizia delle aree di loro pertinenza (aree verdi, aree dimesse, cantieri edili aperti, cigli stradali e autostradali, massicciate ferroviarie) prevedendo quantomeno due sfalci al fine di contrastare il proliferare della predetta pianta infestante, nei seguenti periodi:
1° sfalcio: terza decade di luglio
2° sfalcio: terza decade di agosto
3. Di utilizzare, in alternativa agli sfalci e quando opportuno, gli altri metodi di contenimento dell'Ambrosia indicati nell'allegato tecnico alla nota anno 2022 della Direzione Generale Welfare- Prevenzione della Regione Lombardia secondo le seguenti specifiche:
 - a) In ambito agricolo e urbano: inurbamento permanente, trinciatura, diserbo
 - b) In ambito agricolo: aratura e discatura (erpicazione con erpici a dischi)

- c) In ambito urbano: pacciamatura ed estirpamento.
4. Chiunque non ottempera a quanto previsto dal presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma in misura ridotta differenziate in funzione della superficie del terreno, come segue: da Euro 50,00 a Euro 200,00 per una area fino a 2.000 mq; da Euro 200,00 a Euro 500,00 per una area superiore a 2.000 mq.
 5. E' sempre disposto l'obbligo di effettuare le operazioni omesse; in caso di ulteriore inadempienza le opere saranno eseguite dall'Amministrazione comunale con spese a carico degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per gli eventuali reati commessi.

Art.35 – Lotta contro infestazione da zanzare.

1. Al fine di tutelare l'ambiente e di limitare i fastidi e i disagi per i cittadini, nonché di prevenire ogni possibile conseguenza a livello igienico-sanitario derivante dall'infestazione della zanzara *Aedes alpopictus*, comunemente chiamata "zanzara tigre", nonché della zanzara comune (nome scientifico *Culex pipiens*) devono adottarsi i seguenti accorgimenti:
 - a) I proprietari, gli amministratori condominiali e tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di edifici ad abitazione e/o di aree ad altri usi strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche devono assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte d'acqua stagnante, anche temporanee e procedere autonomamente con disinfezioni periodiche e:
 - 1) evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
 - 2) procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia, diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini, non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;
 - 3) trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
 - 4) tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
 - 5) provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba;

b) I soggetti pubblici e privati gestori responsabili o comunque che ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse devono:

- 1) curare la manutenzione dei corsi d'acqua onde evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse;
- 2) mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolte stagnanti d'acqua;
- 3) eliminare le eventuali sterpaglie.

c) I conduttori di orti devono:

- 1) privilegiare le annaffiature dirette tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- 2) sistemare tutti i contenitori o altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- 3) chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua.

d) I proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero devono:

- 1) adottare tutti i provvedimenti efficaci ad evitare il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio di materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto, con coperture tramite telo impermeabile fissato ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotare le raccolte idriche dopo ogni pioggia;
- 2) assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto, per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali, da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

e) I gestori di depositi, anche temporanei, di pneumatici per le attività di riparazione, rigenerazione e vendita e i detentori di pneumatici in genere devono:

- 1) stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
- 2) svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.

f) I responsabili dei cantieri devono:

- 1) evitare raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- 2) sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- 3) provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

g) All'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida o comunque con altro materiale che impedisca il ristagno dell'acqua nei sottovasi. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa

del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00. E' sempre disposto l'obbligo di effettuare le operazioni omesse; in caso di ulteriore inadempienza le opere saranno eseguite dall'Amministrazione comunale secondo le norme vigenti.

Art.36 – Lotta contro infestazione da mosche

1. Al fine di tutelare l'ambiente e di limitare i fastidi e i disagi per i cittadini, nonché di prevenire ogni possibile conseguenza a livello igienico-sanitario derivante dall'infestazione della mosca domestica, devono adottarsi i seguenti accorgimenti:
 - a) I titolari di aziende zootecniche sono tenuti a predisporre, all'inizio di ogni anno, un programma di provvedimenti di prevenzione e disinfestazione contro le mosche. Tale programma dovrà prevedere il posizionamento di idonee trappole a cattura lungo il perimetro aziendale. I biocidi utilizzati dovranno essere preferibilmente con formulati a base di inibitori della crescita larvale. I trattamenti effettuati devono essere annotati, a cura del titolare/conducente dell'azienda, su apposito registro (o in registri già in uso presso in azienda), in cui vanno indicati la data del trattamento, il nome commerciale del prodotto impiegato e le relative dosi di utilizzo. Nel caso in cui il servizio venga effettuato da ditta esterna, farà fede l'annotazione firmata in calce dall'operatore che ha eseguito l'intervento. Il registro dovrà essere predisposto dal titolare dell'attività con fogli numerati in modo progressivo e mantenuto a disposizione degli organi di vigilanza per almeno un anno dall'ultimo trattamento. Copia delle fatture relative agli acquisti dei prodotti impiegati per il contenimento delle infestazioni da mosche, ratti, ecc. devono essere conservate a cura del titolare insieme al registro dei trattamenti sopraccitato

In conformità alle "Linee guida regionali per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", i titolari/conducenti stessi dovranno inoltre provvedere affinché:

- le lettiere degli allevamenti siano sottoposte ad adeguato trattamento con inibitori della crescita larvale di mosca prima di essere rimosse dall'interno dei capannoni. Copia delle ricevute d'acquisto dei prodotti impiegati per il contenimento delle infestazioni da mosche deve essere conservata come prova dell'avvenuto trattamento.
- le operazioni di concimazione dei campi con sostanze organiche devono essere condotte in assenza di precipitazioni atmosferiche e, per quanto riguarda lo spandimento dei liquami zootecnici, l'osservanza dei periodi di divieto.
- i liquidi e i reflui zootecnici utilizzati per la concimazione dei campi sia allo stato liquido che solido, devono essere interrati immediatamente dopo lo spandimento e comunque nella medesima giornata dello spandimento. Nei terreni vicini ai centri abitati, l'interramento delle deiezioni deve essere contestuale allo spandimento, e comunque deve essere completato entro le successive sei ore dall'inizio delle operazioni di spandimento. L'interramento deve avvenire tramite aratura.
- nel caso in cui le case di abitazione siano vicine ai terreni, al fine di non far insorgere problemi igienico-sanitari, la concimazione si eseguirà dal 15 settembre al 15 maggio non oltre le ore 10 e non prima delle ore 16, dal 16 maggio al 14 settembre non oltre le ore 8 e non prima delle ore 19 o orari simili a seconda degli usi agricoli della zona, su indicazione, caso per caso, dell'Autorità Sanitaria. Nelle vicinanze dei centri abitati sono di regola vietati lunghi lanci durante la distribuzione delle deiezioni per evitare la diffusione degli odori, mentre è opportuno, compatibilmente con le

tipologie colturali, l'impiego di attrezzature per l'interramento delle deiezioni che, oltre a migliorare l'efficacia della concimazione, elimina quasi totalmente la diffusione degli odori. È opportuno evitare lo spandimento nei periodi in cui le precipitazioni atmosferiche siano notevoli, soprattutto sui terreni con forte permeabilità, in presenza di una falda idrica poco profonda ed in vicinanza di pozzi.

- le deiezioni solide siano collocate in apposite platee impermeabilizzate costruite a regola d'arte.
 - le pareti e i soffitti delle stalle e dei locali annessi siano annualmente imbiancate con idrato di calce.
 - i locali di allevamento e i locali annessi siano sottoposti ad una quotidiana e accurata pulizia.
- b) i proprietari di terreni agricoli facenti parte e non, delle aziende zootecniche ed agricole ubicate nel territorio comunale, hanno il divieto di mantenere sui campi cumuli di effluenti zootecnici, letame e sostanze organiche in generale, non sottoposte a trattamenti di stabilizzazione, e destinate alla concimazione di terreni. I cumuli temporanei di effluenti zootecnici e di sostanze organiche in genere non sottoposte a trattamenti di stabilizzazione, predisposti, in attesa della distribuzione sul terreno in zona agricola, dovranno essere collocati in apposite platee impermeabilizzate costruite a regola d'arte e non potranno permanere per più di due giorni senza essere coperti con idonei teli impermeabili, atti ad evitare, in tutte le condizioni, lo sviluppo di esalazioni maleodoranti e di insetti, nonché la produzione di liquami di sgrondo, in caso di precipitazioni. Qualora si rendesse necessario, al fine di evitare lo sviluppo di mosche o di altri infestanti, i cumuli andranno sottoposti ad adeguato trattamento disinfestante.
- c) i proprietari dei terreni incolti dovranno provvedere alla periodica manutenzione, tenendo i terreni stessi sempre sgombri da immondizie, materiali putrescibili e da qualsiasi tipo di rifiuti, effettuando, se del caso, trattamenti di disinfestazione da mosche ed altri agenti infestanti;
- d) i titolari di depositi di rifiuti, materiali organici animali o vegetali che possano costituire fonte di sviluppo di mosche, dovranno provvedere alla periodica pulizia dei terreni e dei locali ed adottare le misure atte ad impedire, per quanto possibile, lo sviluppo degli insetti infestanti, effettuando, se del caso, dei trattamenti di disinfestazione da mosche ad altri agenti infestanti.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00. Qualora si tratti di azienda zootecnica la sanzione amministrativa pecuniaria è da Euro 100,00 a Euro 500,00. E' sempre disposto l'obbligo di effettuare le operazioni omesse; in caso di ulteriore inadempienza le opere saranno eseguite dall'Amministrazione comunale secondo le norme vigenti.

Art.37 – Disposizioni sul verde: manutenzione di terreni, rami e siepi sporgenti su strada

1. Tutti i terreni e le aree devono essere tenuti in adeguate condizioni di manutenzione e decoro da parte dei proprietari e/o chi ne ha uso e disponibilità, a propria cura e spese, con particolare riguardo alla rimozione delle sterpaglie e di rifiuti e materiali di scarto anche se abbandonati da terzi; inoltre dovranno aver cura di mantenere le condizioni igieniche idonee a prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie. I proprietari sono

inoltre tenuti a evitare ogni rischio che i rispettivi terreni siano potenzialmente causa di incendio o deposito di rifiuti

2. In conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente, i proprietari di terreni privati, giardini, fondi e aree condominiali confinanti con aree e spazi pubblici sono obbligati a tenere regolate le siepi vive ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine e le recinzioni private ed arretrare le coltivazioni che impediscano la libera visuale, al fine di evitare ogni rischio di compromissione della sicurezza per i pedoni e i veicoli in transito sulla pubblica via, secondo quanto stabilito all'art.29 del Codice della Strada.
3. In prossimità di incroci e curve gli arbusti o rami di piante devono essere tagliati fino ad m 1,5 dal ciglio stradale o il ciglio dei canali. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore a m 2,70 se sporgono al di sopra dei marciapiedi e m 5,50 se sporgono al di sopra della carreggiata veicolare.
4. E' compito dei proprietari o conduttori rimuovere con sollecitudine rami e foglie cadute sulle strade o sui marciapiedi prospicienti la pubblica via.
5. Il verde condominiale e gli spazi verdi privati prospettanti la pubblica via debbono essere mantenuti in condizioni decorose.
6. I proprietari di terreni devono adottare tutte le opportune cautele al fine di impedire lo scarico dei rifiuti da parte di chiunque. Per motivi d'igiene, sicurezza urbana e pubblico decoro, l'Amministrazione comunale potrà disporre nei confronti dei proprietari, l'obbligo di recingere la proprietà.
7. I proprietari dei fondi che fronteggiano le strade comunali devono attuare interventi diretti a garantire il libero deflusso delle acque piovane nei fossi e canali laterali, mediante eliminazione di erba e terriccio costituenti ostacolo, nonché eliminare erbacce, cespugli e rami.
8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00. E' sempre disposto l'obbligo di effettuare le operazioni omesse; in caso di ulteriore inadempienza le opere saranno eseguite dall'Amministrazione comunale secondo le norme vigenti.

Art.38 – Disposizioni particolari per la salvaguardia dei parchi, giardini e aree verdi pubbliche

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali e nel "*Piano comunale del verde*" nei parchi, giardini e aree verdi pubbliche o private d'uso pubblico, a tutela dell' habitat naturale, della vivibilità e della piena fruizione di tali spazi adibiti a verde destinati alla collettività, sono vietati i seguenti comportamenti:
 - a. cogliere i fiori, strappare le fronde e arrecare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi,
 - b. entrare nelle aiuole fiorite, aree arbustate e nei recinti, ove tale divieto sia espressamente segnalato;
 - c. salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliar loro contro pietre, bastoni e simili;
 - d. danneggiare le recinzioni, le panchine, i cestini portarifiuti, i lampioni, le fontane, le vasche e qualsiasi altro oggetto che vi sia collocato, ad uso pubblico o come ornamento;

- e. sporcare, gettare immondizie, rifiuti, carte o altro al di fuori degli appositi cestini portarifiuti;
 - f. danneggiare o insudiciare i servizi igienici;
 - g. procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente presente, sia essa stanziale o migrante;
 - h. introdurre o sostare con veicoli a motore, anche se spinti a mano, fatti salvi i veicoli autorizzati;
 - i. al di fuori dei casi e dei luoghi autorizzati, allestire tavoli, panche o altre attrezzature per fare merende o feste, ovvero accendere barbecue, fuochi o bracieri;
 - j. fare il bagno o gettare cose o immergere oggetti o animali nelle fontane, nelle vasche e in genere in qualsiasi superficie acquea, ovunque presenti;
 - k. fatto salvo quanto previsto nel successivo art.60, praticare giochi con palle, palloni o altri oggetti, al di fuori delle apposite piastre/aree per i giochi di squadra, ovvero giochi che possono arrecare intralcio o disturbo, procurare danni ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri;
 - l. condurre cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto;
 - m. dormire o restare sdraiati sulle panchine impedendone l'utilizzo ad altre persone;
 - n. trattenersi od introdursi nei giardini pubblici dopo l'orario di chiusura, qualora previsto;
 - o. introdurre bestiame e/o greggi nonché condurre a pascolare bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche.
2. Allo scopo di limitare il disturbo della quiete e del riposo notturno è consentita la frequentazione dei parchi recintati nelle seguenti fasce orarie:
- a) periodo invernale: dalle ore 09.00 alle ore 18.30 (dal 1° Ottobre al 31 Marzo)
 - b) periodo estivo: dalle ore 08.00 alle ore 22.30 (dal 1° Aprile al 30 Settembre)
- La Giunta comunale è autorizzata a modificare l'orario di apertura per particolari esigenze e per uno o più parchi recintati
3. In caso di manifestazioni sportive, culturali e/o ricreative autorizzate potranno essere concesse deroghe per lo svolgimento delle iniziative con le modalità indicate nell'allegato E del "*Piano comunale del verde*". Tali disposizioni si applicano a tutti i parchi gioco/aree verdi attrezzate, nei quali le medesime sono rese pubbliche con apposita segnaletica informativa.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività. Per la violazione di cui alla lettera i) si applica la sanzione accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto; in tal caso è disposto il sequestro amministrativo. Per la violazione di cui alla lettere h) è disposta la sanzione accessoria della rimozione del veicolo.

Art.39 – Concimazioni e diserbanti

- 1. La concimazione con sostanze che esalino odori sgradevoli negli orti o giardini all'interno del centro abitato è possibile, a condizione che la stessa venga interrata immediatamente.
- 2. E' vietata l'eliminazione della vegetazione erbacea, arborea ed arbustiva mediante l'utilizzo del fuoco o l'impiego di diserbanti e disseccanti lungo le rive, le scarpate, i margini delle strade, i fossi di scolo, i confini poderali, fatte salve le operazioni di bonifica e pulizia operate dall'Ente pubblico o da struttura da esso delegata

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00. E' sempre disposto l'obbligo di effettuare le operazioni omesse; in caso di ulteriore inadempienza le opere saranno eseguite dall'Amministrazione comunale secondo le norme vigenti.

TITOLO III - TUTELA DELLA CONVIVENZA CIVILE

CAPO I - CONVIVENZA CIVILE E PUBBLICO DECORO

Art.40– Comportamenti contrari al quieto vivere e al decoro

1. Nei luoghi pubblici o privati ad uso pubblico sono vietati i comportamenti contrari al decoro urbano che possono creare offesa alla pubblica decenza o molestia, quali:
 - a) sui gradini degli edifici pubblici dei monumenti, delle chiese e dei luoghi di culto destinati alla memoria dei defunti, nella Villa Gonzaga e nel giardino del Municipio, sdraiarsi, bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma indecente;
 - b) occupare indebitamente con apparecchiature ingombranti spazi e luoghi pubblici, ad eccezione degli eventi e manifestazioni autorizzate;
 - c) compiere evidenti atti preparatori volti all'assunzione di sostanze stupefacenti.
 - d) lo scarico di acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private nelle caditoie poste nelle aree pubbliche;
 - e) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime strutture in modo difforme da quello stabilito;
 - f) collocare, affiggere o appendere alcunché su pali, arredi, inferriate o altri beni pubblici senza preventiva autorizzazione;
 - g) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o anche privati posti con libero accesso da suolo pubblico, nonché legarsi o incatenarsi agli stessi;
 - h) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature, gli arredi o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente comma, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00. E' sempre prevista la sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
3. La violazione alle disposizioni della lettera b) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da Euro 75,00 a Euro 500,00.
4. Salvo che il fatto non costituisca reato, è disposta la sanzione accessoria della confisca amministrativa di eventuali attrezzature impiegate per commettere la violazione, ai sensi dell'art.20 della Legge n.689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art.13 della medesima legge.

Art.41 – Comportamenti contrari al decoro e alla decenza in relazione all'abbigliamento

1. È vietato circolare nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio del centro abitato o a bordo dei mezzi di linea del servizio pubblico locale, in costume da bagno di qualsiasi foggia o in abbigliamento intimo.
2. È altresì, vietato spogliarsi e vestirsi nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio del centro abitato, compreso i luoghi privati esposti alla pubblica vista.

3. Fatte salve le sanzioni previste dal Codice penale, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 150,00. L'accertatore dispone che il trasgressore provveda a indossare idonei capi di abbigliamento, consoni al decoro del luogo.

Art.42 – Atti contrari al decoro in relazione alla pulizia personale e all'espletamento dei bisogni corporali

1. È vietato eseguire la pulizia personale nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio del centro abitato.
2. È vietato anche usare saponi, shampoo, collutori e detersivi utilizzando le fontane pubbliche o private collocate nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio.
3. È vietato espletare i propri bisogni fisiologici nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio del centro abitato o comunque al di fuori delle strutture all'uopo destinate.
4. Fatte salve le sanzioni previste dalla normativa statale, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00. L'accertatore dispone che il trasgressore provveda a interrompere l'attività vietata ovvero provveda all'immediata raccolta delle feci e a lavare l'area ove ha espletato i suoi bisogni.
5. Qualora la violazione del comma 3 avvenga in un'area di particolare tutela così come individuata dall'art.66 del presente Regolamento, l'addetto al coordinamento e controllo sovraordinato, anche temporaneamente, all'agente accertatore ovvero lo stesso qualora abbia direttamente e personalmente accertato la violazione, con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 della L. n.48/2017 ed è trasmesso senza ritardo al Questore di Varese nonché, nel caso che i trasgressori siano soggetti che presentano situazioni di disagio sociale, ai Servizi Sociali del Comune di residenza.

Art.43– Divieto di campeggio libero, attendamento e di sosta in aree non attrezzate.

1. Salvo quanto disposto dalla Legge in materia di complessi ricettivi all'aperto e dal Codice della Strada, in tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi e altre aree di uso pubblico e private, lungo gli argini dei fiumi e canali, è vietata la sosta ai fini di campeggio e/o soggiorno anche temporaneo, insediamento abitativo precario o bivaccamento temporaneo, di caravan, autocaravan, tende, roulotte, carri abitazione e veicoli in genere, nonché il soggiorno occasionale con attrezzature da campeggio, in forma singola o collettiva, fuori dalle aree appositamente attrezzate o dai casi espressamente autorizzati.
2. Tale divieto non si applica per i carri abitazione al seguito e servizio di spettacoli viaggianti, autorizzati dal Comune, limitatamente al periodo di esercizio della loro attività ed il tempo strettamente necessario al loro allestimento e smontaggio.
3. E' vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio comunale, effettuare lo scarico di dette acque al di fuori delle strutture appositamente dedicate.
4. E' fatto obbligo ai proprietari delle aree verdi di vigilare al rispetto delle predette situazioni denunciando tali fenomeni alle Forze dell'Ordine o alla Polizia Locale entro 48 ore dalla

conoscenza dell'occupazione stessa.

5. I proprietari di aree interessate a frequenti occupazioni di cui al comma 1, dovranno porre in essere ogni intervento idoneo ad impedire ulteriori occupazioni, concordandole con gli uffici comunali competenti.
6. La Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine potranno intervenire anche d'ufficio, allo sgombero dei terreni da persone o cose ivi insediate da non oltre 48 ore in modo abusivo e all'attivazione delle procedure necessarie al ripristino delle condizioni di salubrità e sicurezza delle aree. I costi delle suddette operazioni saranno posti a carico dei proprietari delle aree inadempienti rispetto al precedente comma.
7. Gli oggetti e le cose ritrovate nell'ambito delle operazioni di cui sopra, non di uso strettamente personale e non riconducibili ad alcun legittimo proprietario, saranno rimosse ed avviate al centro multiraccolta dei rifiuti.
8. Le cose utilizzate o comunque destinate a favorire l'insediamento abusivo non costituenti rifiuto, il cui legittimo possesso viene rivendicato in giornata, verranno trattate in custodia temporanea e restituite ai proprietari/possessori previo pagamento delle spese di rimozione e custodia.
9. Con apposito provvedimento di Giunta, possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze o per situazioni di emergenza.
10. Fatte salve le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da Euro 150,00 a Euro 500,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività.

Art.44 – Modalità di approvvigionamento dalle fontanelle e uso delle risorse idriche potabili.

1. L'utilizzo delle fontanelle installate dal Comune, è finalizzato all'approvvigionamento per fini esclusivamente alimentari e per un impiego non commerciale.
2. L'accesso alle fontanelle per l'approvvigionamento idrico avviene nell'ordine di presentazione per ogni singolo punto di erogazione e nel pieno rispetto delle priorità acquisite dagli altri utenti.
3. L'approvvigionamento dell'acqua è consentito esclusivamente a mezzo di bottiglie o contenitori simili di capacità massima non superiore a litri due. E' ammesso l'approvvigionamento in un'unica soluzione fino a un massimo di sei bottiglie o contenitori simili, per un prelievo non superiore a litri dodici. L'ulteriore approvvigionamento potrà essere effettuato dopo aver consentito a tutti gli altri utenti già in attesa di approvvigionarsi con le modalità sopra descritte.
4. E' vietato l'utilizzo dell'acqua fornita dalle fontanelle per sciacquare o pulire stoviglie, indumenti o altri oggetti incompatibili con il luogo; è vietato altresì lasciare rifiuti in prossimità o sporcare l'impianto idrico.
5. Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività, il Sindaco potrà vietare o disciplinare l'uso di acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività non connesse al consumo domestico, alimentare ed igienico-sanitario, di volta in volta individuate con apposita ordinanza.
6. E' vietato ai privati, senza preventivo permesso della Società erogante il servizio, derivare

acqua dai civici acquedotti mediante gli idranti antincendio. Sono fatti salvi i casi di grave emergenza (incendio, sversamenti di liquidi acidi o caustici, ecc.) nei quali però l'utilizzo degli idranti deve tempestivamente essere segnalato al Comando di Polizia Locale o altro ufficio comunale. E' sempre consentito, senza restrizioni di sorta, l'uso degli idranti ai VV.FF., alle organizzazioni della Protezione Civile ed agli addetti alla nettezza urbana;

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 150,00

Art.45 – Norme per il corretto utilizzo della "Casa dell'acqua"

1. La "Casa dell'acqua" è una struttura che eroga acqua dall'acquedotto naturale e gasata, ed essendo un bene pubblico a disposizione dei cittadini, necessita di alcune norme per il mantenimento e per il corretto utilizzo.
2. E' vietato:
 - a) compiere operazioni di sciacquo, lavaggio e spreco dell'acqua;
 - b) far bere animali direttamente dagli erogatori, se non appositamente predisposti a tale utilizzo;
 - c) ostacolare l'utilizzo della struttura, danneggiare o imbrattare la stessa e tutte le strutture ad essa accessorie;
 - d) disperdere o abbandonare i contenitori utilizzati per il prelievo dell'acqua o altri rifiuti presso la struttura o nell'area circostante (utilizzare i contenitori porta rifiuti);
 - e) sostare o fermarsi con veicoli con motore acceso e autoradio con volume alto;
 - f) bere direttamente, toccare o imbrattare gli erogatori, la griglia e il piano di appoggio;
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 150,00

Art.46 – Corsi d'acqua: sicurezza e tutela ambientale

1. Fatte salve le norme di legge statali e regionali, al di fuori dei casi espressamente autorizzati e ferme restando le maggiori sanzioni penali, nell'alveo dell'Olona ed altri corsi d'acqua non sono consentiti comportamenti che non rispettino l'ambiente o che possano mettere a rischio l'incolumità personale.
In particolare sono vietati i seguenti comportamenti:
 - a) fare il bagno;
 - b) gettarsi dai ponti nel sottostante Olona
 - c) compiere lavori e opere di qualsiasi genere, salvo quelli espressamente autorizzati;
 - d) lavare veicoli, oggetti o animali;
 - e) svolgere attività ludiche o di altro tipo, tranne l'esercizio della pesca secondo la normativa specifica. Possono essere esercitate attività sportive o ludiche, anche temporanee, previa autorizzazione dell'ufficio comunale competente;
 - f) gettare rifiuti di qualsiasi tipo e accatastare oggetti di qualsiasi tipo.
2. Fatte salve le sanzioni previste dalla normativa statale e regionale, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività

Art.47 – Spegnimento motore dei veicoli in sosta o fermata.

1. E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali ma comunque per un limitato periodo di tempo, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico.
2. Fatte salve le sanzioni previste dal codice della strada, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività.

Art.48 – Atti contrari al decoro in relazione alla collocazione di lucchetti

1. È vietato in tutto il territorio comunale collocare sui ponti, sulle transenne delimitanti i marciapiedi o comunque su qualsiasi elemento di arredo urbano lucchetti, catenelle od ogni altro oggetto simile.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00. L'accertatore segnala l'accaduto al competente ufficio comunale che provvede alla rimozione dei lucchetti, delle catenelle o di ogni altro oggetto simile collocati in violazione del divieto ed a farli smaltire come rifiuti.

Art.49 – Tende, luci, insegne, spazi espositivi.

1. E' vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia saracinesche e vetrine di negozi non utilizzati, fari, luci, lanterne, targhe, bacheche, bandiere e simili, dovranno essere puliti e mantenuti in buono stato di conservazione.
2. Le vetrine degli esercizi di vicinato, degli esercizi artigiani e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono essere mantenute in buono stato e devono essere esteticamente decorose al fine di preservare la tradizione e le caratteristiche del luogo. In particolare è vietato l'utilizzo e l'installazione di insegne, arredi, attrezzature o infissi che siano sporchi e/o fatiscenti e che non permettano la corretta esposizione delle merci.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 500,00. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 1, è prevista la revoca delle relative autorizzazioni.

Art.50 – Norme sulla corretta collocazione di velocipedi su suolo pubblico e privato

1. In tutti i cortili esistenti o di nuova edificazione, deve essere consentito il deposito delle biciclette di chi abita o lavora nei numeri civici collegati al cortile; qualora il numero delle biciclette fosse eccessivo, per motivi di decoro, può essere imposta la collocazione di adeguate rastrelliere.
2. Fatto salvo lo stazionamento temporaneo o per motivi di necessità ed urgenza, è vietato a chiunque fissare con catene o altro meccanismo di chiusura, velocipedi o motocicli a ringhiere di edifici, pali segnaletici e di illuminazione stradale, alberature, arredi ovvero ogni altro manufatto pubblico, tanto che possano creare pericolo e/o intralcio alla viabilità, anche pedonale, o grave pregiudizio al decoro dei luoghi.
3. I velocipedi in evidente stato di abbandono, anche se regolarmente assicurati con sistemi di chiusura, di cui venga accertata la permanenza nello stesso luogo per un periodo di almeno 15 giorni, saranno rimossi e, decorsi i tempi di cui all'art.929 del Codice Civile dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della rimozione stessa, diventano di proprietà del Comune.

per la conseguente demolizione o alienazione, salvo non possano configurarsi evidentemente quali rifiuti ai sensi della normativa in materia ambientale con la conseguente applicazione di quella disciplina.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00 L'accertatore segnala l'accaduto al competente ufficio comunale che provvede alla rimozione del velocipede anche con la rottura dei lucchetti, delle catenelle o di ogni altro oggetto simile collocati in violazione del divieto e la sua immissione presso la depositaria comunale

CAPO II - QUIETE PUBBLICA E TRANQUILLITA' DELLE PERSONE

Art.51 – Tutela della quiete pubblica e tranquillità delle persone .

1. Il Comune concorre ad assicurare il diritto costituzionalmente garantito alla salute, tutelando la quiete e la tranquillità delle persone, sia nel consueto svolgimento delle rispettive attività sia nelle ore di riposo, quale presupposto fondamentale della qualità della vita nel territorio urbano.
2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nel "*Regolamento comunale per le emissioni acustiche*", è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento o attraverso la propria attività o mestiere, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento.
3. Fatto salvo quanto previsto da altre disposizioni speciali, è particolarmente tutelata la fascia oraria compresa tra le ore 00.00 e le ore 08.00 nei giorni feriali e tra le ore 23.00 e le ore 7.00 della domenica e festivi e ogni comportamento si deve conformare a questo principio. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare attività, eventi, spettacoli, dovranno tener conto di quanto sopra, salvo deroghe per manifestazioni di particolare rilievo cittadino.
4. Fatte salve la sanzioni penali e quelle previste dalle leggi speciali, nonché quanto disposto dal "*Regolamento comunale per le emissioni acustiche*", chiunque non ottempera a quanto disposto dal presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività. Chi non ottempera all'ordine di sospensione verrà deferito all'Autorità giudiziaria.

Art.52 – Rumori in abitazioni e luoghi di privata dimora e regolamenti condominiali.

1. Fatta eccezione per le situazioni descritte nei commi seguenti, nessuno può impedire che nelle abitazioni o aree private vengano svolte le normali attività quotidiane, anche se fonte di rumore o simili, salvo che, con comportamenti non consoni al rispetto e alla tutela della garanzia di una buona convivenza civile, venga superata la normale tollerabilità.
2. L'uso di apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumori o vibrazioni o suoni che, in quanto distintamente percepibili, possono creare disturbo ai vicini e purché nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa, è consentito dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 20.30. E' consentito nelle altre ore, anche notturne, l'utilizzo di elettrodomestici silenziosi o che non disturbino i vicini.
3. Gli apparecchi radiofonici, televisivi o di riproduzione musicale e gli altri strumenti elettronici di diffusione sonora, devono essere utilizzati contenendo il volume e adottando tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare molestie o disturbo al vicinato.

4. Chiunque, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali o l'esercizio del canto dalle ore 20.30 alle ore 09.00 del giorno successivo salvo la totale insonorizzazione del locale ove vengono esercitate tali attività.
5. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00; al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00 e nei giorni festivi dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00.
6. Salvo il caso di interventi di riparazione urgenti e indifferibili per evitare gravi pregiudizi, l'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi di manutenzione in locali posti nello stesso fabbricato dove sono presenti appartamenti e/o uffici con presenza di persone, è consentita, qualora siano adottati tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per evitare il disturbo, nelle seguenti fasce orarie: tra le ore 8.00 e le ore 12,30 e tra le ore 14.00 e le ore 18.00. Nel caso di lavori edilizi svolti all'interno di stabili adibiti a civile abitazione, il programma dei lavori è portato a conoscenza dell'amministratore dello stesso stabile o dei condomini.
7. Fatte salve la sanzioni penali e quelle previste dalle leggi speciali, chiunque non ottempera a quanto disposto dal presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00, con ordine di sospendere il comportamento che ha ingenerato il disturbo. Chi non ottempera all'ordine di sospensione sarà deferito all'Autorità giudiziaria.
8. Le disposizioni del presente articolo sono immediatamente vincolanti per le abitazioni private prive di Regolamento condominiale, mentre nel caso di condomini, dovranno essere recepite nel Regolamento condominiale ed eventualmente integrate o adattate alle situazioni specifiche.

Art.53- Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti e nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Qualora si verificassero condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, gli organi preposti potranno intervenire d'ufficio attuando ogni misura idonea a far cessare il nocumento, anche disponendo il traino del veicolo presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Eventuali costi sostenuti e/o danneggiamenti conseguenti a tali operazioni, sono posti a carico del proprietario.
2. I dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo, devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di dieci minuti primi totali; l'emissione sonora deve andare ad intervalli, cioè non può avere un suono continuativo, bensì suoni alternati anche di diversa intensità; il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.
3. Chiunque utilizzi dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora (negozi, magazzini, capannoni, ecc.), è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una

targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1, è soggetto all'applicazione delle norme del Codice della Strada.
5. Fatto salvo eventuali sanzioni di carattere penale, chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00.

Art.54 – Saracinesche

1. Nella fascia oraria compresa tra le ore 23:00 e le ore 07:00, ovvero le ore 09:00 dei giorni festivi, la chiusura o apertura di porte e saracinesche deve essere effettuata con le cautele necessarie per ridurre al minimo qualsiasi disturbo alla quiete pubblica.
2. E' fatto altresì obbligo ai proprietari e locatari dei locali chiusi mediante saracinesche di mantenere sempre queste ultime ed i loro accessori in ottimo stato di manutenzione, al fine di ridurre al minimo il rumore in caso di uso.
3. Fatto salvo le eventuali sanzioni di carattere penale, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00

Art.55 – Suono delle campane.

1. Il suono delle campane, espressione culturale della comunità ecclesiale nonché segno che caratterizza momenti significativi della vita della comunità cristiana e dei singoli fedeli, è consentito, di norma, per l'annuncio delle celebrazioni liturgiche e delle altre manifestazioni di preghiera e di pietà popolare secondo le disposizioni ecclesiastiche diocesane. L'intensità e la durata del suono deve essere regolata in modo tale che, con attenzione al contesto ambientale in cui l'edificio di culto sia inserito, le campane mantengano la funzione di segno (e siano percepibili da parte dei fedeli) ma non siano fonte di disturbo.
2. I rintocchi dell'orologio campanaro dovranno essere limitati al cambio dell'ora o al più delle mezz'ore; se del quarto d'ora, ad un solo rintocco; non devono essere ripetuti e comunque devono essere sospesi dalle ore 22.00 alle ore 7.00 e alle ore 7.30 nei giorni festivi.
3. Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00 e l'obbligo della cessazione delle attività rumorose.

Art.56 – Disciplina degli orari delle attività economiche.

1. Per le finalità del Regolamento e per armonizzare lo svolgimento delle attività con le esigenze della comunità locale il Sindaco, con propria ordinanza, può determinare gli orari di apertura dei pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali e di servizio, ivi compresi i circoli privati titolari di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande e di tutte le attività con impatto sulla quiete pubblica, prevedendo anche fasce orarie differenziate.
2. Per esigenze d'interesse e sicurezza pubblica, anche in relazione a particolari categorie merceologiche e/o per porzioni circoscritte del territorio, il Sindaco può, con propria ordinanza, ridurre gli orari delle singole attività di cui al comma 1 del presente articolo e/o richiedere l'assunzione di precisi impegni di cui al successivo comma 3.
3. Ai fini dell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 il Comune, ferme restando le valutazioni di ordine generale, e conformemente alle "Linee Guida per la prevenzione degli

atti illegali e di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici" del DM Interno 21/01/2025, può sottoscrivere accordi ai sensi dell'articolo 11 della Legge 7 agosto 1990, n.241 con i titolari delle attività di cui al comma 1 che prevedono l'assunzione di precisi impegni quali ad esempio:

- a) adottare misure idonee a evitare lo stazionamento degli avventori nelle immediate adiacenze del locale, intese come spazio pubblico interessato dall'attività, con riferimento a comportamenti degli avventori che possano determinare disturbo alle persone e/o ad altre attività, e a garantire che l'afflusso della clientela all'esercizio non costituisca disturbo della quiete pubblica e alla tranquillità delle persone o ostacolo al passaggio dei pedoni, all'accesso alle abitazioni e alle attività circostanti nonché al traffico veicolare, anche avvalendosi di personale incaricato all'ordinato svolgimento delle attività d'impresa, alla prevenzione dei rischi, alla mediazione dei conflitti;
 - b) il collegamento degli apparati di videosorveglianza installati all'esterno dell'esercizio pubblico con l'impianto comunale di videosorveglianza;
 - c) fermo restando quanto previsto dall'art.185 T.U.L.P.S., garantire una adeguata illuminazione delle aree in cui l'attività economica viene esercitata, anche in aggiunta all'illuminazione pubblica;
 - d) rispettare le previsioni di legge sulla somministrazione e il consumo sul posto di alcolici nella fascia oraria dalle ore 24:00 alle ore 7:00
 - e) non pubblicizzare offerte speciali sull'alcol e al contempo svolgere attività d'informazione e prevenzione sugli effetti dell'abuso di alcolici, anche mediante la distribuzione di materiali informativi e la promozione di specifiche iniziative di sensibilizzazione;
 - f) adottare ogni misura utile a tutela dei minori, con particolare riferimento ai divieti di somministrazione di bevande alcoliche e di accesso agli apparecchi di intrattenimento
 - g) definire le regole di comportamento da osservarsi nel locale e nelle immediate vicinanze, mediante l'adozione del "Codice di condotta dell'avventore" da affiggere in modo ben visibile, all'interno del locale e da pubblicizzare sui siti web e sui social degli stessi esercizi;
 - h) assicurare la formazione del personale per il mantenimento del regolare svolgimento dell'attività d'impresa;
 - i) fornire a richiesta l'elenco dei dipendenti e dei collaboratori e il nominativo del soggetto che detiene la documentazione concernente i rapporti di lavoro;
 - j) favorire e segnalare la possibilità di usufruire dei servizi igienici del locale anche ai non clienti;
 - k) provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con modalità definite in accordo con il soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
 - l) far effettuare dall'ARPA, a seguito di richiesta del Comune e con spese a carico dei gestori, monitoraggi dell'inquinamento acustico nell'area immediatamente circostante l'esercizio e, subordinatamente al consenso dei conduttori, nelle civili abitazioni limitrofe.
 - m) Segnalare tempestivamente alle Forze di Polizia situazioni di illegalità o di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica;
4. Ulteriori o differenti impegni potranno essere definiti e assunti in ragione della necessità di contemperare l'esercizio delle attività imprenditoriali con altri interessi pubblici.
 5. Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75,00 a Euro 450,00 e l'obbligo della cessazione delle attività rumorose.

6. A prescindere dall'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, è fatta salva la facoltà del Sindaco di intervenire con gli strumenti previsti dall'articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, in caso di reiterate violazioni o quando la violazione comporti una compromissione della sicurezza urbana così come definita dalla normativa vigente.

Art.57 – Esercizio di attività rumorose.

1. Chi esercita un mestiere o un'industria, chi esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici, deve evitare, anche durante il trasporto, il disturbo alla quiete pubblica e privata.
2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, l'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili o nell'esercizio di una attività, un'arte, un mestiere, o un'industria o assimilabili che per il loro svolgimento producano comunque emissioni sonore, è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, nell'orario:
 - a) invernale (dal 1° ottobre al 30 aprile): dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00
 - b) estivo (dal 1° maggio al 30 settembre): dalle ore 7,30 alle ore 13,00 e dalle 15,00 alle ore 19,00.
3. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali, o di potatura ed abbattimento di alberi ed assimilabili, è consentita nei giorni feriali dalle ore 7,00 alle ore 20,00, previa opportuna informazione della cittadinanza interessata, con congruo anticipo.
4. In ogni caso si deve usare ogni accorgimento tecnicamente disponibile, per evitare che tali emissioni sonore siano distintamente percepite in altri ambienti, siano essi luoghi pubblici o private dimore.
5. Nelle vicinanze di scuole, istituti d'educazione, luoghi di culto, uffici pubblici, luoghi di degenza, case di riposo ecc., è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o di qualsiasi attività che rechi disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta.
6. Sono fatte salve le speciali autorizzazioni in deroga rilasciate dagli uffici comunali competenti, così come il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori o il disturbo possono recare particolare molestia.
7. Nel caso di effettive esigenze di sicurezza e/o di viabilità, l'attivazione di macchine rumorose per l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali è consentita anche in orari notturni, previa informazione della cittadinanza con congruo anticipo.
8. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio le attività di panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura delle serrande, nella movimentazione di materiali e cose.
9. Salvo deroghe concesse dal Comune, i titolari delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo e intrattenimento, i titolari e i gestori degli esercizi commerciali di vendita e degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, i responsabili e i gestori di circoli privati, i titolari e i gestori di attività artigianali con vendita di prodotti alimentari e non, devono assicurare che i rispettivi locali e che nelle immediate pertinenze siano rispettata la quiete dalle ore 23:00 alle ore 7:00 prorogate nei giorni prefestivi e festivi dalle ore 24:00 alle ore 9:00.

10. Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo, videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 23:00 e fino alle ore 07:00 del giorno successivo, prorogate nei giorni prefestivi e festivi dalle ore 24:00 alle ore 9:00.
11. È facoltà dell'amministrazione concedere ulteriori proroghe del presente Regolamento in concomitanza con celebrazioni religiose, sagre o eventi di particolare interesse pubblico.
12. Lo svolgimento di attività temporanee, quali attività di cantiere, attività di spettacolo o manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, che comportano l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi, è disciplinato dal capo VIII del N.T.A. del Piano di Classificazione Acustica, che prevede il rilascio di un'autorizzazione in deroga ai valori limite di immissione sonora, secondo quanto disposto dall'art. 6 comma 1 lett. h) della L. n.447/95 e dell'art. 8 della L.R. n.13/01.
13. Nelle strade e nelle aree pubbliche è vietato, anche durante le operazioni di carico e scarico delle merci, recare disturbo con rumori, schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione sonora.
14. Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75,00 a Euro 450,00 e l'obbligo della cessazione delle attività rumorose. Chi non ottempera all'ordine di sospensione sarà deferito all'Autorità giudiziaria.

Art.58– Rumori, schiamazzi, grida, canti sulle pubbliche vie ed inquinamento acustico da veicoli a motore

1. Sono vietate le grida, gli schiamazzi nelle vie e piazze e nei parchi e giardini, tanto di giorno che di notte. In particolare:
 - a) in luoghi privati, nelle piazze, strade o altri spazi pubblici, a uso pubblico o aperti al pubblico, è vietato emettere grida, schiamazzi o altre emissioni sonore tali da arrecare disturbo o molestia;
 - b) nelle piazze, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico è vietato l'uso di qualsiasi strumento idoneo a produrre o diffondere musica o altri suoni amplificati e tali da recare disturbo o molestia, salvo espressa autorizzazione rilasciata dal Comune;
2. Fermo restando l'obbligo imposto dall'art.186 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, è fatto specifico divieto di stazionare sui plateatici dei pubblici esercizi o nelle loro immediate adiacenze, oltre l'orario di chiusura da parte di tre o più persone qualora il ritrovo di dette persone comporti percepibile disturbo alla quiete pubblica ed al diritto al riposo delle persone nelle ore notturne.
3. E' vietato ai conducenti di veicoli a motore, nelle pubbliche strade o nelle aree private, provarne il funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rumori, scoppi e rumori inutili.
4. Qualora siano impiegate le apparecchiature refrigeranti autonome installate sugli autoveicoli, questi sostano in zone lontane da abitazioni in particolar modo tra le ore 23:00 e le ore 7:00 del giorno successivo.
5. Fermi restando i limiti previsti dall'art.155 del Codice della Strada, nell'usare apparecchi radiofonici, di riproduzione sonora o comunque qualsiasi impianto di diffusione vocale o musicale a bordo di veicoli, l'emissione sonora da questi generata non deve propagarsi al di fuori dell'abitacolo dei medesimi.

6. Chiunque non ottempera a quanto disposto dal presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00 e l'obbligo della cessazione delle attività rumorose; qualora il disturbo o la molestia sia arrecata a mezzo di strumenti idonei a produrre o diffondere musica o altri suoni ovvero rumori, l'organo di polizia che ha accertato la violazione intima al trasgressore di far cessare il disturbo e in caso d'inottemperanza all'ordine impartito può procedere al loro sequestro amministrativo ai fini della confisca amministrativa ai sensi dell'art.13 della L. n.689/81. Chi non ottempera all'ordine di sospensione sarà deferito all'Autorità giudiziaria.

Art.59 - Diffusori sonori in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

1. È vietato, senza la preventiva autorizzazione rilasciata dagli uffici comunali competenti, l'uso di diffusori sonori nelle vie, piazze e spazi pubblici, anche se installati su veicoli in circolazione o in sosta, o su aeromobili e natanti.
2. L'autorizzazione all'utilizzo di diffusori sonori, anche posti su veicoli, per effettuare annunci relativi a riunioni, conferenze, comizi, ecc., è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) i veicoli muniti di diffusori sonori non devono eseguire l'annuncio più di due volte nella stessa strada o piazza;
 - b) i diffusori sonori devono in ogni caso essere usati a volume moderato e comunque il loro livello sonoro non deve superare i limiti fissati dalla legge;
 - c) i veicoli devono mantenere una velocità adeguata alle necessità del traffico e comunque tale da non recare intralcio al normale scorrimento dello stesso;
 - d) al fine di evitare pregiudizio alla regolarità e sicurezza della circolazione ed evitare molestia agli abitanti, l'uso di diffusori sonori posti su veicoli è ammesso non prima delle ore 07:00 e non dopo le ore 21:00 nei giorni feriali e non prima delle ore 09:00, interrompendo le diffusioni sonore dalle ore 12:00 alle ore 15:00, e non dopo le ore 21:00 nei giorni festivi.
3. Per la pubblicità elettorale si applicano le specifiche disposizioni vigenti in materia.
4. Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00 e l'obbligo della cessazione delle attività rumorose. Chi non ottempera all'ordine di sospensione sarà deferito all'Autorità giudiziaria.

Art.60 – Giochi dei bambini e attività ludiche nei luoghi pubblici e nei cortili- divieto di fumo aree attrezzate per bambini.

1. Il Comune di Olgiate Olona, in conformità all'art.31 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo" del 20 novembre 1989, ratificata in Italia dalla Legge 27/5/1991 n.176, riconosce il diritto dei bambini al gioco e alle attività ricreative proprie della loro età.
2. Fatte salve le disposizioni previste dal Codice della Strada, sulle aree pubbliche o private d'uso pubblico, è consentito il gioco delle bambine e dei bambini, purché da esso non derivi alcun pericolo per l'incolumità degli stessi, degli utenti della strada e dei cittadini tutti o molestie alla quiete pubblica ovvero danno alle cose, all'ambiente e al decoro urbano; in tal caso la Polizia locale può intervenire e impartire prescrizioni nell'interesse della sicurezza dei partecipanti, della collettività e per la tutela delle cose pubbliche e private.
3. E' sempre consentito giocare negli spazi appositamente predisposti; gli impianti e le attrezzature destinate al gioco dei bambini non possono comunque essere utilizzati in modo non corretto o da chi abbia superato il limite di età stabilito. Nel caso di mancata indicazione

l'età massima per il loro uso è fissata in 12 anni. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e la responsabilità delle persone che li hanno in custodia. I bambini da 0 a 3 anni utilizzano le attrezzature con l'accompagnamento di un adulto.

4. E' vietato salire o comunque usare le attrezzature e i giochi rivolti ai bambini in modo non corretto o da parte di persone di età differente a quella alla quale le attrezzature ed i giochi stessi sono destinati.
5. È vietato fumare, anche con sigarette elettroniche, nelle aree attrezzate e destinate al gioco dei bambini site nei giardini pubblici, circoscritte e delimitate da pavimentazione anti-trauma e altro materiale idoneo alla sicurezza dei bambini e dotate della relativa segnaletica, nonché nelle aree antistanti agli ingressi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia e gli asili nido.
6. Il Comune individua specifici spazi pubblici destinati alle attività ludiche, di divertimento, ricreative, artistiche e culturali anche attraverso la chiusura temporanea di strade e di aree durante i giorni festivi e feriali.
7. I gruppi di cittadini che vogliono organizzare attività ludiche, con o senza l'utilizzo di strutture fisse o mobili, sono tenuti a richiedere la preventiva autorizzazione all'ufficio comunale competente e devono attenersi alle prescrizioni relative all'uso del suolo pubblico.
8. Nei cortili, nei giardini e nelle aree scoperte delle abitazioni private deve essere favorito il gioco dei bambini. Il Regolamento di condominio, a tutela della quiete e del riposo di tutti i condomini, può disporre limitazioni al diritto di cui sopra, all'interno delle fasce orarie 14.00-16.00 e 22.00-8.00.
9. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività.
10. I proventi delle violazioni accertate del comma 5, verranno utilizzati per campagne informative sui rischi alla salute del fumo diretto e passivo.

TITOLO IV -SICUREZZA URBANA

CAPO I - NORME DI SICUREZZA

Art.61- Uso di manufatti pirotecnici

1. Per garantire la sicurezza urbana è vietato effettuare accensioni pericolose ed esplodere manufatti pirotecnici anche di libera vendita:
 - a) in tutti i luoghi pubblici in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con affollamento di persone e anche in luogo privato ove in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi; per le iniziative già autorizzate i responsabili dovranno affiggere appositi cartelli;
 - b) all'interno di asili, scuole di ogni ordine e grado, uffici pubblici e ricoveri di animali, nonché entro un raggio di 200 metri da tali strutture,
 - c) in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, dove transitano o siano presenti delle persone e/o animali
 - d) in luoghi pubblici o privati non adibiti allo scopo o non autorizzati.

Tale condotta è consentita nel rispetto delle norme vigenti e della tutela della sicurezza pubblica e degli animali, dalle ore 23:30 del 31/12 fino all'1:30 del 1/01 di ogni anno; a tal fine si richiama i cittadini sulla oggettiva pericolosità dei prodotti di cui trattasi e sulla conseguente necessità di adottare, nel loro impiego, ogni possibile precauzione a tutela della propria ed altrui incolumità, confidando nel senso di responsabilità di ciascuno, affinché una così bella occasione di allegria e di divertimento generale, non debba in nessun modo, essere funestata da incidenti che la normale prudenza avrebbe consentito di evitare.

1. Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75,00 a Euro 450,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività; salvo che il fatto non costituisca reato, è disposta la sanzione accessoria della confisca amministrativa di eventuali attrezzature impiegate per commettere la violazione, ai sensi dell'art.20 della Legge n.689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art.13 della medesima legge.

Art.62-Protezione dei beni appartenenti al patrimonio pubblico

1. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
 - a. apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici, imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
 - b. modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
 - c. spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere; rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare, danneggiare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale o cartelli recanti indicazioni

di pubblico interesse, altri elementi di arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;

- d. sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
 - e. salire sui monumenti e scavalcare le recinzioni di protezione degli stessi;
 - f. entrare, anche solo parzialmente nelle fontane, nonché gettare o immergervi oggetti;
 - g. posizionare, appoggiare o legare biciclette e moto alle barriere di protezione dei monumenti;
 - h. appoggiare materiale di vario tipo ai cassonetti dei rifiuti;
2. La sosta di biciclette, monopattini, ciclomotori e motocicli è sempre consentita negli appositi spazi o rastrelliere e in tutte le aree urbane dove il mezzo non arrechi intralcio al transito di altri veicoli né al passaggio dei pedoni né, in particolare, alle persone con mobilità ridotta. Sui marciapiedi di larghezza inferiore a metri 1,50 è vietata la sosta dei velocipedi e dei monopattini.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività e rimessa in pristino dei luoghi.

Art.63 – Attività di lavavetri e simili

- 1. Per la salvaguardia della pubblica incolumità è vietato svolgere l'attività di lavavetri o altre simili in corrispondenza degli impianti semaforici o degli incroci stradali;
- 2. E' inoltre vietato svolgere attività di vendita di materiale di consumo alle auto in transito o in temporanea sosta negli incroci stradali.
- 3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00. Ai sensi dell'art.20 della L. n.689/81 è disposta la sanzione accessoria della confisca amministrativa del denaro provento dell'attività e di eventuali attrezzature impiegate per commettere la violazione, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della medesima legge.

Art.64 – Attività di accattonaggio

- 1. È vietato porre in essere, in tutto il territorio del Comune di Olgiate Olona, forme di questue o elemosina per qualsiasi motivo in modo molesto, statico e/o dinamico, espresso tramite forme pretenziose e/o con ripetute invocazioni e/o intralciando la libera circolazione dei pedoni in modo volontariamente invasivo o in ogni altro modo insistente, per ottenere le donazioni e tale da provocare turbativa nella serenità delle persone.
- 2. Le richieste di elemosina non devono offendere la pubblica decenza, mostrando o simulando menomazioni fisiche allo scopo di impietosire i passanti ed ottenere più facilmente donazioni in denaro.
- 3. E' vietato chiedere l'elemosina nei luoghi e con le modalità di seguito indicate:
 - a) avvicinarsi ai veicoli in circolazione sulle strade pubbliche o ad uso pubblico e alle intersezioni stradali semaforizzate e non;
 - b) l'attività di "accompagnatore di carrelli della spesa" quando è effettuata con molestia e disturbo ai clienti degli esercizi commerciali

- c) in prossimità di luoghi di culto o destinati alla memoria dei defunti
 - d) agli accessi e all'interno dei parcheggi, sia pubblici che privati ad uso pubblico.
4. L'utilizzo di minori e di animali nell'accattonaggio è sempre vietato.
 5. Ogni effettiva condizione di indigenza, rilevata dalla Polizia Locale e dalle altre forze di Polizia dello Stato, dovrà essere tempestivamente segnalata ai competenti uffici comunali dei Servizi Sociali, al fine di porre in atto idonei e tempestivi interventi assistenziali.
 6. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in vigore chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00. Ai sensi dell'art.20 della L. n.689/81 è disposta la sanzione accessoria della confisca amministrativa del denaro provento dell'attività di accattonaggio e di eventuali attrezzature impiegate per commettere la violazione, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della medesima legge.

Art.65– Attività di meretricio su strada.

1. Al fine di contrastare situazioni di offesa alla pubblica decenza, al degrado igienico-urbano, di pericolo per la sicurezza della circolazione, a tutela della dignità umana, fatta salva l'applicazione delle norme statali vigenti in materia, è fatto divieto di esercitare in luoghi pubblici, ovvero aperti o in vista del pubblico l'attività di meretricio. In particolare è vietato di porre in essere comportamenti diretti in modo non equivoco ad offrire prestazioni sessuali dietro corrispettivo economico, consistenti nell'assunzione di atteggiamenti di richiamo, di invito, ovvero nel mantenere abbigliamento indecoroso o indecente in relazione al luogo, ovvero nel mostrare nudità o turbare il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui essi sono destinati.
2. Contestualmente è fatto divieto ai conducenti dei veicoli di effettuare fermate, accostarsi, eseguire manovre pericolose, al fine di chiedere informazioni, contrattare, concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano palesemente l'attività di prostituzione nei luoghi di cui al comma precedente; consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce palese conferma dell'avvenuta violazione della presente norma.
3. Fatte salve le sanzioni penali e quelle previste dalle leggi speciali, chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 150,00 a Euro 500,00. Ai sensi dell'art.20 della L. n.689/81 è disposta la sanzione accessoria della confisca amministrativa del denaro provento dell'attività di meretricio e di eventuali attrezzature impiegate per commettere la violazione, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della medesima legge.
4. Ai sensi dell'art.4 della Legge n.689/81, costituisce causa di esclusione della responsabilità amministrativa per la violazione del presente articolo, l'accertata situazione di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di chi esercita l'attività di meretricio, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di persone dedite al lenocinio.

Art.66– Misure di tutela del decoro in particolari luoghi ("DASPO URBANO")

1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle predette infrastrutture, in

violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 500,00.

2. Sono altresì soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 500,00 coloro che pongono in essere condotte atte ad impedire l'accessibilità e la fruizione dei parcheggi e delle altre aree di sosta dei veicoli.
3. Chiunque ponga in essere condotte atte ad impedire l'accessibilità e la fruizione di:
 - a) tutti i giardini pubblici di Olgiate Olona, all'interno dei quali sono collocate panchine e/o giochi per bambini o altre strutture di libera fruizione e tutte le aree di bosco urbano, dove particolari condotte moleste, in violazione alle disposizioni del presente Regolamento, ne impedirebbero la libera accessibilità e la fruizione;
 - b) Tutte le aree e le relative pertinenze su cui insistono asilo nido, micronido e plessi scolastici, ambulatori medici, farmacie, le aree parcheggio e di pertinenza delle medie strutture di vendita, le aree in prossimità delle fermate degli autobus di linea, del cimitero, dei complessi monumentali e luoghi della cultura, della religione;
 - c) Biblioteca, impianti sportivi, aree destinate allo svolgimento di fiere, sagre, mercati e pubblici spettacoli;
 - d) Parcheggi e le aree di sosta dei veicoli;

e delle relative aree di pertinenza è soggetto, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art.9 della L. n.48/2017 alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 500,00.

4. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli artt. 688 (ubriachezza molesta) e 726 (atti contrari alla pubblica decenza) del Codice Penale e dell'art. 29 del D.Lgs n.114/98 (commercio su area pubblica senza prescritta autorizzazione) nonché dell'art.7 comma 15bis (attività abusiva di parcheggiatore) del Codice della Strada, applicate nei confronti di coloro che commettono tali violazioni nelle aree ivi indicate, contestualmente all'accertamento delle condotte illecite di cui ai commi precedenti, al trasgressore viene ordinato l'allontanamento dal luogo ove è stato commesso il fatto, ("DASPO URBANO") con ordine scritto e motivato di un addetto al coordinamento e controllo sovraordinato, anche temporaneamente, all'agente accertatore ovvero dello stesso addetto al coordinamento e controllo qualora egli abbia direttamente e personalmente accertato la violazione. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art.10 del D.L. n.14/2017 ed è trasmesso senza ritardo al Questore di Varese nonché, nel caso che i trasgressori siano soggetti che presentano situazioni di disagio sociale, ai Servizi Sociali del Comune di residenza.

Art.67– Contrasto all'abuso di alcolici e divieto di consumo bevande in contenitori di vetro

1. È fatto divieto di consumare nonché detenere, a scopo di verosimile immediato consumo, ogni genere di bevanda alcolica e superalcolica in contenitori di vetro, in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale quando:
 - a) si creino condizioni di pericolo derivanti dall'abbandono di qualsivoglia contenitore o dalla loro frantumazione;
 - b) si concretizzino comportamenti incivili, violenti o tali da limitare la piena e serena fruizione degli stessi luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale.

2. È vietata, dalle ore 24.00 di ogni giorno alle ore 07.00 del giorno successivo, l'assunzione di bevande alcoliche di qualsiasi genere, tipologia e gradazione, al di fuori dei luoghi autorizzati alla somministrazione e dei relativi plateatici; in assenza di plateatico il divieto si ritiene operante oltre il raggio di metri cinquanta dal perimetro esterno del locale.
3. È parimenti vietato dalle ore 24.00 di ogni giorno alle ore 07.00 del giorno successivo, il trasporto volto alla consumazione in area o spazio pubblico all'uopo non predisposto ovvero senza un giustificato motivo, di bevande alcoliche di qualsiasi genere, tipologia e gradazione.
4. Oltre a quanto previsto dalla normativa statale, è fatto divieto a chiunque e a qualsiasi titolo, cedere anche gratuitamente, a minori, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. Se la violazione è commessa da un minorenne, è considerato responsabile l'esercente la potestà genitoriale, così come descritto dalla L. n.689/81.
5. E' fatto obbligo agli esercenti attività commerciali, pubblici esercizi, artigianali ecc di qualsiasi genere e natura, di informare l'utenza dei divieti di somministrazione, vendita e cessione di alcolici ai minorenni attraverso l'apposizione di avvisi o cartelli informativi apposti all'ingresso degli esercizi. Negli esercizi divisi in reparti l'avviso o il cartello dovrà essere esposto anche nell'area destinata alla vendita delle bevande alcoliche
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75,00 a Euro 450,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività.
7. Qualora la violazione dei divieti previsti dai commi 1 e 2 avvenga in un'area di particolare tutela così come individuata dall'art.66 del presente Regolamento, l'addetto al coordinamento e controllo sovraordinato, anche temporaneamente, all'agente accertatore ovvero lo stesso qualora abbia direttamente e personalmente accertato la violazione, tenuto conto del pericolo di reiterazione del comportamento sanzionato e del pericolo, effettivo o potenziale, per la circolazione pedonale e/o veicolare, con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art.10 della L.n.48/2017 ed è trasmesso senza ritardo al Questore di Varese.

Art.68 – Cortei, processioni, cortei funebri, riunioni in strada, manifestazioni e forme di propaganda

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, al fine di predisporre eventuali servizi di supporto viabilistico, deve darne avviso al Comando di Polizia Locale, almeno sette giorni lavorativi prima di quello fissato o, in relazione alla natura del corteo, manifestazione o cerimonia, in tempo utile.
2. Le manifestazioni che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale.
3. E' fatto divieto, su tutto il territorio comunale dello svolgimento di cortei funebri appiedati; sono consentiti esclusivamente i cortei funebri con i veicoli attraverso il tragitto più breve, che va dal luogo dell'abitazione del defunto sino al luogo dove si svolgeranno le esequie e successivo proseguimento fino al Cimitero Comunale, nel rispetto delle normative del Codice della Strada e della relativa segnaletica; le bande musicali potranno esibirsi solo sui sagrati delle chiese o in spazi adiacenti ai luoghi di commiato. Spetta al Sindaco, in casi eccezionali e per casistiche particolari, su richiesta scritta dei familiari, autorizzare cortei funebri appiedati; l'itinerario dovrà essere preventivamente concordato con il Comando di Polizia

Locale che dovrà necessariamente essere presente al corteo per i servizi di viabilità conseguenti.

4. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale, chiunque viola le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75,00 a Euro 450,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività.
5. I titolari di agenzie onoranze funebri, che eseguono il relativo servizio, nonché i familiari dei defunti che non ottemperino alle disposizioni di cui al comma 3, sono soggetti in concorso, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75,00 a Euro 450,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività.

CAPO II - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art.69 – Sicurezza degli edifici pubblici e privati

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Edilizio comunale, è obbligatorio mantenere ogni edificio, pubblico o privato – con le relative pertinenze – in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, crolli o allagamenti.
2. I proprietari, gli amministratori od i locatari di edifici prospicienti le piazze o le vie pubbliche o di uso pubblico, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal Codice Civile e dalla normativa vigente, debbono:
 - a) mantenere le facciate in buone condizioni estetiche e di conservazione, effettuando, quando necessario lavori di manutenzione e di coloritura, seguendo le indicazioni fornite dal Comune. In caso di degrado il Comune può imporre l'esecuzione dei necessari interventi;
 - b) effettuare la manutenzione dei marciapiedi e dei portici di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade, anche se destinati all'uso pubblico od utilizzati di fatto dalla collettività, fatto salvo doverosa convenzione con l'Amministrazione Pubblica.
 - c) tenere in buono stato di conservazione, provvedere alla decorosa manutenzione ed alla pulizia delle porte, dei serramenti, infissi e serrande, delle tende esterne, dei numeri civici, delle insegne, delle targhe, delle vetrature, degli androni, delle scale, delle inferriate e recinzioni ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista;
 - d) curare che sia sempre garantita una sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico;
 - e) provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
 - f) tenere in buono stato di efficienza le grondaie ed i tubi di gronda o di scarico fino al suolo in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana. Le acque piovane che scolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura ove esistente, secondo le disposizioni del Regolamento Edilizio.
 - g) provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.
3. E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi sostanze o materiali che possono essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

4. I portici, i cortili, i cornicioni, le terrazze, i davanzali, le tettoie dei magazzini ed ogni altro simile accessorio e pertinenza degli edifici devono, a cura dei proprietari o degli inquilini, essere mantenuti puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio od impedimento.
5. Gli edifici inutilizzati devono essere comunque mantenuti in sicurezza ed in buono stato. I proprietari hanno inoltre l'obbligo di attuare tutti gli accorgimenti possibili per evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e l'utilizzo degli stessi da parte di soggetti che ne fruiscono quali impropri rifugi e/o ricoveri temporanei di fortuna. In caso di accertata inottemperanza, i proprietari medesimi devono provvedere tempestivamente e comunque entro il termine di 30 giorni dalla notifica del verbale da parte della Polizia locale e della contestuale diffida ad intercludere gli accessi agli immobili stessi. In caso di inadempienza, oltre ad assoggettare il trasgressore alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'art. il Comune potrà procedere d'ufficio alle opere necessarie, senza obbligo di preavviso e con totale addebito al proprietario dell'immobile, delle spese sostenute.
6. A tutela della sicurezza e dell'incolumità personale, è vietato dimorare in locali adibiti ad attività lavorative, caratterizzati dalla presenza di attrezzature e macchinari. In caso di violazione e di inadeguate misure di separazione dall'abitazione, il Comune potrà procedere sia al sequestro di tali attrezzature e macchinari sia, tramite specifica ordinanza, alla disposizione di sgombero dei locali o di parte degli stessi. Il medesimo procedimento è previsto per i locali abusivamente adibiti a dimora, non essendo destinati a tale uso, o abitati da un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicarne la sicurezza o l'igiene.
7. Fatte salve le sanzioni previste dalla normativa statale, regionale e dal Regolamento edilizio, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 150,00 a Euro 500,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività. Della violazione risponde chi ha la disponibilità materiale dell'immobile ed in concorso il proprietario o il titolare di diritti reali o personali di godimento, se imputabili a titolo di dolo o di colpa.

Art.70 – Sovraffollamento ad uso abitativo

1. È vietato il sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione.
2. Si considera sovraffollamento la permanenza nell'abitazione, anche se temporanea ed occasionale, di più di una persona rispetto ai parametri indicati dal D.M. 05.07.1975 e dal Regolamento edilizio, che non sia qualificabile come mera visita di cortesia.
3. L'organo accertatore, all'atto dell'accertamento e contestazione della violazione, diffida i trasgressori a sgomberare, entro 48 ore, l'immobile dalle persone eccedenti.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00 per ogni persona alloggiata in numero superiore a quanto previsto e l'obbligo di cessazione dell'attività.
5. L'inosservanza alla diffida di cui al comma 3 a riportare nei corretti criteri previsti il numero delle persone presenti nel termine dato, fatto salvi eventuali reati, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 150,00 a Euro 450,00 nonché la segnalazione all'Autorità sanitaria locale per la valutazione dei provvedimenti spettanti

6. Della violazione risponde chi ha la disponibilità materiale dell'immobile ed in concorso il proprietario o il titolare di diritti reali o personali di godimento, se imputabili a titolo di dolo o di colpa.

Art.71 – Occupazione di altri locali a fini abitativi

1. È vietato l'utilizzo, al fine di abitarvi, di dimorarvi o di soggiornarvi, dei locali accessori delle abitazioni (spazi tecnici, magazzini, garage, ecc. e dei locali aventi altra destinazione) uffici, magazzini-depositi, laboratori, fabbriche, negozi ecc. o dei locali abitativi privi di certificato di abitabilità/agibilità. Detti locali, non possono, neanche temporaneamente od occasionalmente, essere utilizzati per i fini predetti. La semplice collocazione di giacigli o di altre attrezzature minimali, destinate a tal fine, comporta violazione della presente norma.
2. L'organo accertatore, all'atto della constatazione o contestazione della violazione, diffida i trasgressori a sgomberare l'immobile dalle persone che vi alloggiano e quanto a tal fine destinato.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75,00 a Euro 450,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività.
4. L'inosservanza alla diffida di cui al comma 2 nel termine dato, fatto salvi eventuali reati, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 150,00 a Euro 500,00 nonché la segnalazione all'Autorità sanitaria locale per la valutazione dei provvedimenti spettanti.
5. Della violazione risponde chi ha la disponibilità materiale dell'immobile ed in concorso il proprietario o il titolare di diritti reali o personali di godimento, se imputabili a titolo di dolo o di colpa.

Art.72 - Cura dei fabbricati e divieto di imbrattare i muri

1. Per tutelare l'integrità e la bellezza dei fabbricati, è vietato, nelle parti rivolte sulla pubblica via, collocare sulle finestre, sulle terrazze o comunque in spazi visibili, oggetti di ornamento tali da compromettere il valore e la bellezza dell'immobile.
2. Le facciate degli stabili visibili dalla sede stradale, devono essere munite di tende omogenee per tipologia e per colore.
3. La collocazione delle parabole satellitari e delle antenne, sia condominiali che singole, deve essere effettuata esclusivamente sul tetto degli edifici. Qualora un condominio sia dotato di un impianto centralizzato, è fatto divieto di installare parabole sui balconi, facciate e/o in altri spazi comuni diversi dalla copertura. Le parabole devono presentare una colorazione capace di mimetizzarsi con il manto di copertura, oppure essere di materiale trasparente.
4. E' fatto obbligo agli amministratori condominiali o ai proprietari degli immobili, di adeguarsi alle presenti prescrizioni o a prevedere l'installazione di impianti centralizzati per le antenne di ricezione dei segnali radiotelevisivi e le parabole satellitari, entro 2 anni dall'approvazione del presente Regolamento.
5. E' vietato danneggiare, deturpare o imbrattare con graffiti, scritte, incisioni, affissioni, disegni o macchie gli edifici privati. In caso di urgenza, per tutelare l'ordine, l'igiene e la sicurezza delle persone e dei luoghi o per ragioni di opportunità, l'Amministrazione comunale provvede alla immediata eliminazione degli elementi deturpanti. Resta in ogni caso a carico dei proprietari interessati provvedere, a propria cura e spese, al ripristino di intonaco, tinteggiature e alla pulizia delle superfici in questione.

6. Le disposizioni indicate al comma precedente rivestono carattere generale per tutto il perimetro urbano, con l'unica e circostanziata eccezione delle superfici murarie che il Comune di Olgiate Olona si riserva di destinare, con appositi provvedimenti e bandi pubblici, all'espressione grafica, artistica e socio-culturale di artisti e writers.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 150,00 a Euro 500,00 con l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Art.73- Pericolo di incendi, emissioni di fumo, esalazioni e polveri moleste

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico e della tutela ambientale, è vietato sollevare polveri, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino inconvenienti, danno o molestia
2. Su tutto il territorio è altresì vietato bruciare foglie, sterpaglie e qualsiasi altro materiale o sostanza, compresi quelli di varia natura presenti nei cantieri edili.
3. E' altresì vietato accendere fuochi su tutto il territorio, nei periodi in cui sia stato dato, dal Presidente della Giunta Regionale, avviso sullo stato di pericolo incendi.
4. È vietato compiere atti che possano costituire pericolo di incendio, anche all'interno di edifici o aree private.
5. E' vietato l'uso di bracieri, griglie e barbecue su aree pubbliche, fatto salvo negli eventi e manifestazioni pubbliche appositamente autorizzate. E' invece consentito sulle aree private e su quelle pubbliche se appositamente attrezzate, fatti salvi i divieti temporanei emessi a tutela della qualità dell'aria sotto l'osservanza delle seguenti ulteriori condizioni:
 - a) Tali fuochi devono essere vigilati da persona maggiorenne
 - b) Il fumo e gli effluvi della cottura non devono creare gravi molestie alle abitazioni vicine.
6. I camini ed i condotti di scarico di prodotti aeriformi, gli sfiati in genere e i condizionatori d'aria, gli impianti di aspirazione di cucine, bagni e simili, dovranno essere installati in modo da eliminare danno e molestia alle abitazioni circostanti.
7. È fatto inoltre divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività lavorativa o di altro genere, produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati. Si definiscono molesti i fumi, odori o rumori che affliggono il sistema percettivo-sensoriale, quando sono superiori, considerando anche il luogo di immissione, alla normale tollerabilità o lesivi per la salute di chi li subisce. Coloro che per motivo inerente la loro attività devono compiere operazioni che possono sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente.
8. L'utilizzo sul territorio comunale di generatori autonomi di corrente alimentati con motore a scoppio, è consentito esclusivamente, qualora non sia possibile l'allacciamento alla rete elettrica, nei seguenti casi:
 - a) per l'alimentazione di attrezzature e/o strumenti connessi allo svolgersi di manifestazioni di durata non superiore alle 24 ore; nei mercati e nelle fiere è consentito utilizzare sorgenti di energia elettrica purché nel rispetto delle normative vigenti in materia di inquinamento acustico ed atmosferico e purché le predette siano dotate di dichiarazione di conformità alle normative vigenti in materia;

- b) alimentazione di soccorso di qualsiasi apparato elettrico, in caso di interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica;
- 9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75,00 a Euro 450,00. e l'obbligo di cessazione dell'attività.
- 10. Chiunque viola le altre disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività e di rimessa in pristino dei luoghi.

Art.74- Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

- 1. Il responsabile o gli esecutori di lavori, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti a impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, vernici possano cadere su persone, animali o cose.
- 2. La vernice fresca, qualora possa venire a contatto con i passanti sulla pubblica via, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare danno ad alcuno.
- 3. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
- 4. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà
- 5. Gli oggetti acuminati o potenzialmente pericolosi per la loro forma, così come ogni manufatto o attrezzatura esposti al pubblico, con la sola eccezione di parti di monumenti e edifici storici e loro pertinenze, dovranno essere collocati o protetti in modo tale da non costituire pericolo per la collettività.
- 6. È proibito eseguire, sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, nonché sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia o mettano in pericolo la pubblica incolumità.
- 7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00 con l'obbligo di cessazione della attività.

Art.75 – Sicurezza e decoro degli edifici ed aree pubbliche o private

- 1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Edilizio comunale, è obbligatorio mantenere ogni edificio, pubblico o privato – con le relative pertinenze – in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, crolli o allagamenti e disagi dovuti a condizioni di precarietà igienico sanitaria.
- 2. Gli edifici devono essere mantenuti in sicurezza sotto il profilo delle condizioni igieniche, della prevenzione di incendi e della stabilità degli immobili.
- 3. L'installazione di macchinari a motore per uso lavorativo deve essere fatta a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente, anche al fine di non produrre vibrazioni o rumori oltre la normale tollerabilità per i vicini.

4. A tutela della sicurezza e dell'incolumità personale, è vietato dimorare in locali adibiti ad attività lavorative, caratterizzati dalla presenza di attrezzature e macchinari. In caso di violazione o di inadeguate misure di separazione dall'abitazione, il Comune potrà procedere al sequestro delle attrezzature e macchinari, nonché, tramite specifica ordinanza, alla disposizione di sgombero dei locali o di parte degli stessi. Il medesimo procedimento è previsto per i locali abusivamente adibiti a dimora, non essendo destinati a tale uso o abitati da un eccessivo numero di persone, tale da pregiudicarne l'igiene e la sicurezza.
5. I proprietari degli edifici e delle aree inutilizzati devono attuare tutti gli accorgimenti possibili per evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamento, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso, ed hanno l'obbligo di provvedere allo smaltimento dei rifiuti eventualmente presenti al loro interno. In caso di accertata inottemperanza, i proprietari medesimi devono provvedere tempestivamente, e comunque entro il termine di 30 giorni dalla notifica del verbale da parte della Polizia Locale o dell'eventuale diffida da parte dell'ufficio comunale competente. In caso di inadempienza, il Comune potrà procedere d'ufficio, senza obbligo di preavviso e con totale addebito al proprietario dell'immobile, delle spese sostenute.
6. Per favorire eventuali interventi di sicurezza o di emergenza e per creare una banca dati utile per gli interventi di protezione civile, gli amministratori dei condomini, oltre ad apporre la prevista targa di riconoscimento sugli immobili da loro amministrati, devono comunicare alla Polizia Locale, il proprio nominativo, indirizzo e il proprio recapito.
7. I proprietari hanno l'onere di mantenere in stato di efficienza/condizioni di sicurezza e decoro le facciate degli edifici nonché porte, inferriate, serrande, infissi, grondaie, elementi aggettanti e recinzioni di aree o immobili che si affaccino su pubblica via o siano da essa visibili. Gli immobili devono essere mantenuti altresì ben chiusi evitando l'accesso ad estranei: nel caso di negozi sfitti con vetrine, l'obbligo di mantenimento dello stato di decoro riguarda anche la parte visibile interna se non è stato provveduto ad un adeguato e decoroso oscuramento delle vetrate;
8. E' fatto obbligo ai proprietari e/o amministratori di stabili qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo possa derivare dallo stabile stesso per la pubblica incolumità e qualora il pericolo consista nella caduta di elementi dell'edificio dall'alto su area pubblica o aperta all'uso pubblico i suddetti soggetti devono provvedere prontamente al transennamento dell'area sottostante, previo ottenimento delle necessarie concessioni/autorizzazioni comunali. Nei casi in cui l'urgenza ed il pericolo imminente per la pubblica incolumità, nelle more del rilascio dell'autorizzazione gli interessati procedono al transenna mento dell'area interessata e contestualmente ne fanno comunicazione, anche telefonica e/o con e-mail, al Comando di Polizia Locale da formalizzare con successiva nota scritta, entro 24 ore.
9. I proprietari, locatari o concessionari sono responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
10. I proprietari sono responsabili della conservazione e pulizia delle parti degli edifici sulla pubblica strada o su portici di pubblico passaggio ed in genere in tutti i luoghi di proprietà privata aperti all'uso pubblico; spetta loro, la rimozione di graffiti, imbrattamenti, danneggiamenti e manifesti e volantini abusivi. Per ragioni di opportunità, l'Amministrazione Comunale può provvedere alla immediata eliminazione degli elementi deturpanti, qualora necessario, addebitando le eventuali spese ai privati interessati.

11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75,00 a Euro 450,00. Chi viola il comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 150,00 a Euro 500,00. E' sempre prevista la sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art.76- Precauzioni per oggetti sospesi, battitura tappeti e caduta liquidi

1. Per garantire la sicurezza di tutte le persone, è obbligatorio fissare adeguatamente, con tutte le dovute cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private.
2. Sul suolo pubblico o aperto al pubblico è vietato inoltre, scuotere, spolverare, sbattere tappeti, scotolare tovaglie, generando incomodo, pericolo o danni ai vicini e ai passanti.
3. È vietato far gocciolare liquidi dalle finestre e dalle terrazze sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio, compresi i rii e i canali, a seguito di lavaggi, innaffiatura di fiori e piante o per qualsiasi altra ragione.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00. E' sempre prevista la sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art.77 – Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi, e uso di mezzi recanti molestia

1. E' fatto divieto lanciare sassi o altri oggetti, sostanze o liquidi in luogo pubblico o privato, anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche recando fastidio a chiunque.
2. Fatte salve le sanzioni penali e quelle previste dalle leggi speciali, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00

Art.78 – Prevenzione d'incendi e di esplosioni

1. Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, e salvo quanto prescritto da specifiche normative, è vietato:
 - a) effettuare accensioni pericolose, anche con energia elettrica; accendere polveri, liquidi infiammabili o fuochi, o gettare oggetti accesi nelle strade, parchi, giardini pubblici, aree verdi, nei contenitori di rifiuti, nelle zone boschive o in qualsiasi luogo pubblico o privato non adibito allo scopo o non autorizzato;
 - b) usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò appositamente destinati e autorizzati;
 - c) usare fiamme libere per lavori d'impianti, in cisterne, in tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili o esplosivi;
 - d) depositare ovvero abbandonare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne o bombole vuote ovvero contenenti sostanze infiammabili o esplosivi o loro residui;
 - e) lasciare incustoditi veicoli contenenti quanto indicato nella lettera precedente nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone, salvo quanto previsto dalla normativa ADR e dagli specifici regolamenti in materia;
 - f) porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa d'inquinamento o d'incendio;

g) impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione d'incendi.

2. Davanti alle uscite di sicurezza debitamente segnalate è vietato lasciare veicoli in sosta ovvero in maniera tale da intralciare il libero deflusso delle persone.
3. Fatte salve le sanzioni penali e quelle previste dalle leggi speciali, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75,00 a Euro 450,00 con ordine di sospendere il comportamento vietato. Fermo restando l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al periodo precedente, gli organi accertatori hanno facoltà di far rimuovere i veicoli e gli oggetti, con spese a carico del trasgressore e dell'obbligato in solido.

Art.79 – Detenzione di materiale infiammabile e bombole di GPL per alimentazione di impianti per uso domestico e similare.

1. E' vietato tenere accatastati allo scoperto legna, paglia e qualsiasi altro materiale infiammabile, nei cortili circondati da fabbricati per più di due lati, se non adottando le opportune cautele.
2. E' vietato costituire depositi di materiale infiammabile (legna, paglia, stracci, cartoni, combustibili ecc.) negli scantinati, nei garage e nei solai, salvo il rispetto della normativa vigente in materia prevenzione incendi.
3. La collocazione e l'utilizzo di bombole di GPL deve essere conforme alla normativa UNI 7131/2014 che regola il numero e la capacità di bombole che possono essere installate all'interno di abitazioni e spazi chiusi, in base alla cubatura ed alle caratteristiche dei locali predisposti all'alloggiamento delle stesse, nonché stabilisce i criteri per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti a GPL, con portata termica nominale fino a 35 kW e non alimentati da rete di distribuzione.
4. In ogni caso è vietato installare o, anche temporaneamente, depositare bombole di GPL in prossimità di vani di passaggio, corridoi, scale portoni e di quanto serve per il deflusso di persone e nelle parti comuni di un condominio, senza il consenso dell'Amministratore e quando non possono essere rispettate tutte le condizioni di sicurezza.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, fatte salve le sanzioni penali e quelle previste dalle leggi speciali è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75,00 a Euro 450,00 con l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art.80 – Emissioni di fumo, esalazioni e polveri moleste.

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico, è vietato sollevare polveri, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino inconvenienti, danno o molestia. Si definiscono molesti i fumi, odori o rumori che affliggono il sistema percettivo-sensoriale, quando sono superiori, considerando anche il luogo di immissione, alla normale tollerabilità e lesivi per la salute di chi li subisce.
2. Salvo quanto previsto dal T.U.L.P.S., in tutto il centro abitato è vietato bruciare foglie, sterpaglie e qualsiasi altro materiale di qualsiasi tipo, compresi quelli di varia natura presenti nei cantieri edili.

3. Coloro che per motivi inerente la loro attività, devono compiere operazioni che possono sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente.
4. I camini ed i condotti di scarico di prodotti aeriformi, gli sfiati in genere e i condizionatori d'aria, gli impianti di aspirazione di cucine, bagni e simili, dovranno essere installati in modo da eliminare danno e molestia alle abitazioni circostanti.
6. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è consentito su aree pubbliche appositamente attrezzate e sulle aree private purché non provochi immissioni di fumo che rechino danno o grave molestia.
7. L'utilizzo sul territorio comunale di generatori autonomi di corrente alimentati con motore a scoppio, è consentito esclusivamente, qualora non sia possibile l'allacciamento alla rete elettrica, nei seguenti casi:
 - a) per l'alimentazione di attrezzature e/o strumenti connessi allo svolgersi di manifestazioni di durata non superiore alle 24 ore; nei mercati e nelle fiere è consentito utilizzare sorgenti di energia elettrica purché nel rispetto delle normative vigenti in materia di inquinamento acustico ed atmosferico e purché le predette siano dotate di dichiarazione di conformità alle normative vigenti in materia;
 - b) alimentazione di soccorso di qualsiasi apparato elettrico, in caso di interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica;
8. Fatte salve le sanzioni penali e quelle previste dalle leggi speciali, chiunque non ottempera a quanto disposto dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00 , con ordine di sospendere il comportamento che ha ingenerato il disturbo.

Art.81 – Apertura di botole e chiusini.

1. In aree pubbliche od aperte al pubblico è vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza autorizzazione del Comune, fatte salve le operazioni di manutenzione ed ispezione da parte dei proprietari degli stessi od altre persone preposte e nei casi di assoluta necessità e urgenza.
2. Le operazioni indicate nel comma precedente devono essere eseguite nel rispetto di ogni misura di sicurezza e di tutte le cautele atte ad impedire qualsiasi danno a persone, animali e cose, compreso il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fatte salve le sanzioni penali e quelle previste dalle leggi speciali, chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 500,00.

Art.82 – Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza

1. Coloro che gestiscono negozi, botteghe, laboratori, pubblici esercizi od amministrano condomini, sono autorizzati a collocare all'esterno dell'edificio, in prossimità dell'ingresso principale, sulle saracinesche, od in altro luogo facilmente visibile, una targa delle dimensioni massime di 10 cm x 20 cm e una misura minima di 10 cm x 10, contenente la scritta: "In caso di emergenza chiamare: _____" seguita dal cognome e nome, indirizzo e numero di telefono della persona alla quale sia possibile rivolgersi, quando i locali sopra indicati siano chiusi o temporaneamente disabitati.

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà rendere obbligatoria l'esposizione della targa di cui al comma precedente.
3. Chiunque viola le disposizioni dell'ordinanza di cui al comma 2 presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00. E' sempre prevista la sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art.83 – Numerazione civica

1. I numeri civici ed eventuali loro subalterni assegnati dal Comune in conformità alla specifica normativa, devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche.
2. La targhetta di numerazione civica deve essere collocata a fianco dell'ingresso e/o del cancello, a destra di chi guarda dallo spazio pubblico, ad un'altezza non superiore a tre metri, comunque non inferiore a m 1.50 e deve essere mantenuta nella medesima posizione a cura del proprietario il quale ne assicura il buono stato e la visibilità dall'area di libero accesso, pubblica o privata.
3. In luogo del numero civico, come sopra assegnato, è ammessa a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatore in tutto conforme a quello in uso presso l'Amministrazione, ma luminoso nelle ore notturne. Il relativo impianto di illuminazione e le condutture devono essere applicate in modo non visibile dalla strada.
4. Fatte salve le sanzioni previste dalle leggi speciali, chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 150,00 con obbligo della messa in ripristino dello stato dei luoghi; è fatta salva la facoltà di intervento sostitutivo del Comune a spese dell'inadempiente.

TITOLO V - ATTIVITÀ LAVORATIVE

Art.84 – Promozione della salubrità e del senso civico nell'esercizio dell'attività lavorativa.

1. Al fine di tutelare e promuovere la bellezza e la salubrità del territorio urbano, i locali esposti alla vista dei passanti e gli esercizi accessibili al pubblico devono essere in ogni momento puliti, ben mantenuti e adeguatamente tinteggiati.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi tipologia mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato;
3. Le operazioni di sabbiatura o carteggiatura nei cantieri edili dovranno essere eseguite con l'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, ecc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno.
4. I titolari e i gestori di esercizi di somministrazione davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti, devono collocare sulla soglia dell'esercizio contenitori adatti al contenimento dei rifiuti dei clienti e posacenere, provvedendo a travasarne il contenuto nel rispetto dei principi disciplinanti la raccolta differenziata;
5. I titolari e i gestori di esercizi di somministrazione, commercio e di ogni attività aperta al pubblico devono provvedere a mantenere adeguatamente pulita l'area antistante i rispettivi locali, liberandola da rifiuti, liquidi e oggetti insudicianti, impropriamente depositati o gettati dalla clientela durante l'orario di apertura dell'attività.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 75,00 a Euro 450,00 con l'obbligo della cessazione delle operazioni moleste.

Art.85 – Negozi ed articoli per soli adulti.

1. La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni, così come la distribuzione in maniera specialistica o prevalente di materiale a contenuto erotico o pornografico, è ammessa unicamente all'interno di esercizi commerciali, che garantiscano la necessaria riservatezza e non consentano di vedere i prodotti in questione dall'esterno. I suddetti esercizi commerciali, così come le altre attività e le rivendite di giornali riviste o materiale a contenuto erotico o pornografico, sono tenuti a non esporre tali prodotti in aree pubbliche o visibili da luoghi pubblici
2. Gli esercizi commerciali che vendono prevalentemente articoli per soli adulti, non possono insediarsi a meno di 200 metri da edifici di culto ed edifici scolastici di ogni ordine e grado; la distanza viene determinata tracciando un cerchio nella planimetria del territorio, avendo come centro il punto sensibile.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 500,00

Art.86 – Obbligo di pulizia e fruibilità per clientela dei servizi igienici nei pubblici esercizi

1. Chiunque sia titolare di un pubblico esercizio ovvero di una attività per la quale sia obbligatoria la presenza di servizi igienici deve consentire a tutti l'uso del bagno; qualora non siano clienti, ha facoltà di chiedere il costo del servizio che deve, a tal fine, essere esposto.
2. Gli esercenti hanno l'obbligo di mantenerli in buono stato di manutenzione e di pulizia.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00

Art.87 – Artisti di strada.

1. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico. L'autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico e la relativa sanzione amministrativa sono disciplinate dal vigente *Regolamento comunale per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale*.
2. Non è consentito esercitare l'attività di artista di strada nelle zone limitrofe agli uffici pubblici, scuole, biblioteche, luoghi di culto durante le funzioni religiose, ambulatori ed in altri luoghi dove possano recare disturbo a chi lavora, studia o necessita comunque di situazione di quiete, ovvero negli incroci e in tutte le situazioni in cui possono arrecare disturbo o intralcio alla viabilità.
3. Gli orari previsti, previa autorizzazione da parte dell'ufficio comunale competente, sono i seguenti:
 - dalle ore 9:30 alle ore 23:30 dal 1° maggio al 30 settembre
 - dalle ore 9:30 alle ore 21:00 dal 1° ottobre al 30 aprile
4. Sono possibili deroghe in caso di sagre, fiere o altre iniziative autorizzate dall'amministrazione comunale.
5. Le esibizioni non devono impedire la visibilità delle vetrine né ostacolare gli accessi agli esercizi commerciali, artigianali o ad altre attività aperte al pubblico, o intralciare la circolazione veicolare o pedonale. Spetta comunque agli artisti stessi l'obbligo di mantenere adeguatamente pulita e libera da rifiuti liquidi o altri oggetti insudiciati l'area interessata all'attività; fatta salva esplicita autorizzazione, non possono soffermarsi nello stesso posto per più di 60 minuti o sostare successivamente a meno di duecento metri dal luogo della sosta precedente, senza tuttavia arrecare pregiudizio alla circolazione stradale.
6. L'eventuale offerta di denaro da parte del pubblico, dovrà essere una libera elargizione.
7. Per la promozione delle attività commerciali è consentito l'accordo con un'artista di strada, che a tal fine può esibirsi nei pressi del negozio, senza arrecare pregiudizi di alcun tipo ai cittadini o alle attività limitrofe.
8. Non sono consentite attività che comportino l'utilizzo di animali, l'esecuzione di giochi o attività che possano configurare il reato di gioco d'azzardo previsto dal Codice penale oppure altre che approfittino della buona fede ed ingenuità della gente.

9. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività.

Art.88 – Manifestazioni temporanee.

1. Fatte salve le norme statali e regionali in materia, gli allestimenti, le baracche e i loro annessi, così come ogni altra simile costruzione che sia stata temporaneamente autorizzata per un evento e/o manifestazione, dovranno essere mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche anche in base alle prescrizioni che potranno essere stabilite, in casi specifici, dal Comune. In particolare, le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un adeguato numero di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.
2. Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di tre metri intorno allo spazio occupato.
3. L'autorizzazione per l'occupazione per lo svolgimento dell'evento e/o manifestazione, qualora possa comportare il danneggiamento del suolo pubblico, è comunque subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale prestato a garanzia è svincolato dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.
4. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori o un suo delegato, indicato nel provvedimento autorizzatorio, deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica.
5. Le manifestazioni quali circhi e Luna Park o di altro spettacolo viaggiante, devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito fatti installare dai richiedenti. Tale disposizione può essere derogata qualora il numero di attrazioni non sia superiore a quattro e quando in zona sia disponibile un esercizio pubblico dotato di servizi igienici. La mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma comporta il diniego all'autorizzazione ovvero la sua revoca qualora sia stata già rilasciata.
6. Coloro che svolgono attività di spettacolo viaggiante e di pubblico intrattenimento sono tenuti a evitare di richiamare gli spettatori in maniera rumorosa e molesta, rispettando quanto previsto dalla normativa e/o eventuali prescrizioni fornite dalle autorità.
7. In occasione di particolari eventi o in determinati luoghi o situazioni che lo richiedano, il Comune può impartire disposizioni o specificazioni diverse, emettendo apposite ordinanze.
8. Le esibizioni in prossimità dei luoghi di culto sono soggette a restrizioni in concomitanza con l'orario delle funzioni religiose.
9. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75,00 a Euro 450,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI E PER UNA MIGLIORE CONVIVENZA CON LA COLLETTIVITA' UMANA

Art.89 – Tutela del benessere degli animali e loro corretta custodia: principi.

1. Chiunque conviva con un animale d'affezione o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza ed in particolare:
 - a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
 - b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico e etologico;
 - c) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
 - d) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni;
 - e) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
 - f) custodirlo in modo che non danneggi o sporchi le proprietà pubbliche e private.
2. La detenzione degli animali deve avvenire in modo da assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari nonché, pur nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità, in modo tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e del vicinato, soprattutto durante le ore notturne.
3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento in merito alla tutela dell'ambiente con particolare riguardo alla componente faunistica, alla tutela e il benessere degli animali, alle loro modalità di custodia e detenzione al fine di evitare qualsiasi altro pregiudizio all'igiene nei luoghi pubblici e all'interno di abitazioni private, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel "*Regolamento comunale per la tutela e il benessere degli animali e per una migliore convivenza con la collettività umana*".

TITOLO VII- MEDIAZIONE SOCIALE EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E ASSISTENZA ALLE PERSONE

Art.90 – Comportamenti positivi per la civile convivenza e per garantire la legalità

1. Sono considerati virtuosi, per la tutela della sicurezza urbana e per una civile convivenza, i seguenti comportamenti:
 - a) il rispetto della dignità della donna e la promozione di pari opportunità;
 - b) soccorrere le persone in situazione di disagio o pericolo, se necessario allertando i mezzi di soccorso o le Forze dell'ordine;
 - c) rispettare gli spazi destinati ai cittadini con ridotta mobilità, mostrando disponibilità ad aiutare a oltrepassare ostacoli di intralcio al loro percorso, o segnalando alla Polizia Locale eventuali abusi;
 - d) l'autorizzazione nei regolamenti condominiali del gioco libero dei bimbi negli spazi condominiali comuni;
 - e) l'aiuto alle persone anziane, diversamente abili o a quelle che, per motivi di salute, non sono in grado di provvedere all'adempimento degli obblighi indicati nel presente Regolamento;
 - f) educare al rispetto di tutti all'accoglienza ed all'armonia civile;
 - g) ogni azione che prevenga e sconfigga il razzismo;
 - h) la pulizia e la cura di luoghi e spazi pubblici;
 - i) i rapporti di buon vicinato, soprattutto quando sono coinvolte famiglie in difficoltà o persone anziane, malate o con limitate capacità motorie;
 - j) l'attenzione all'altro/a e la difesa delle persone discriminate e più deboli;
 - k) illuminare gli ingressi ed i cortili dei condomini durante la notte con luci esterne;
 - l) sgomberare dalla neve e dal ghiaccio, a cura dei proprietari, gestori o affittuari o da chi ne abbia la disponibilità di un edificio o ne sia responsabile, i tratti di marciapiede e i passaggi pedonali davanti all'ingresso di abitazioni o esercizi commerciali e lungo tutto il fronte dell'immobile, e provvedere ad eliminare eventuali pericoli per i passanti;
 - m) assicurare gli immobili, a cura dei proprietari di case o condomini, contro gli infortuni e/o i danni causati a terzi in seguito a crolli, esplosioni di bombole, allagamenti, cadute di tegole o cornicioni.

Art.91 – Mediazione sociale

1. Il Comune, in un'ottica di sicurezza urbana partecipata ed integrata, facilita la comunicazione e l'interazione fra i cittadini, contribuendo a ridefinire le relazioni e i legami sociali, promuove e favorisce la ricomposizione alternativa dei conflitti relativi a problematiche di convivenza civile attraverso gli strumenti della mediazione sociale, intesa come integrazione tra persone e bonaria risoluzione dei conflitti.
2. L'attività di mediazione sociale è svolta in quei conflitti che non vedano il concretizzarsi della commissione di un reato perseguibile d'ufficio; qualora il reato sia perseguibile dietro presentazione di querela, l'attività di mediazione sociale è svolta qualora la querela non sia stata ancora presentata. Sono in ogni caso escluse dall'applicazione del presente articolo le violenze contro donne, minorenni e altri soggetti con minorata difesa (anziani, soggetti con disabilità, condizioni di tempo o luogo che limitano la reazione della vittima). per le

quali il Comune agisce immediatamente a favore dell'incolumità e del benessere delle vittime.

3. La mediazione sociale dei conflitti può essere applicata in ambito sociale, interfamiliare, amministrativo (per comportamenti disciplinati dai regolamenti comunali) e nel contesto scolastico, per prevenire e contrastare fenomeni di bullismo o di disagio e per tutti i casi in cui i motivi delle dispute o dei disagi lamentati siano riconducibili a comportamenti attinenti a problemi di convivenza civile. Può essere svolta una sola volta con le stesse parti e per lo stesso motivo.
4. La ricomposizione dei conflitti è proposta ed attuata in via principale da personale della Polizia Locale, appositamente formato, che può avvalersi anche della collaborazione di esperti nel settore della mediazione o, nei casi in cui l'azione conciliativa necessiti di specifiche competenze, indirizzare le parti ad idonee agenzie di mediazione, a partire dai servizi comunali.
5. In esito alla riconciliazione, viene redatto un verbale sull'accordo raggiunto ("Accordo di Ricomposizione") che, sottoscritto dalle parti, costituisce per esse formale impegno a rispettarne i contenuti. L'accordo può prevedere specifiche misure mirate alla eliminazione e/o riparazione delle conseguenze di comportamenti disturbanti, qualora si ritenga che tali provvedimenti favoriscano il ravvedimento del trasgressore, in specie se minore, ed utili a rimediare il danno patito dalla collettività. Il provvedimento dovrà essere motivato con particolare riguardo alla ponderazione tra danno e misure adottate.
6. Qualora le parti non ottemperino agli impegni presi nel verbale di cui al comma 5, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75,00 a Euro 450,00.

Art.92 – Educazione alla legalità

1. La Polizia Locale e gli uffici dell'Amministrazione comunale, pongono a fondamento della loro azione la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali, educando al rispetto delle norme di convivenza.
2. Collaborano con gli istituti scolastici e le famiglie per l'educazione alla legalità ai giovani, anche informando circa i principi contenuti nel presente Regolamento.
3. L'Amministrazione comunale può attivare convenzioni con le associazioni di volontariato ed altri soggetti referenti, per realizzare collaborazioni rivolte a favorire l'educazione alla convivenza, al senso civico e al rispetto della legalità.

Art.93 – Accompagnamento di persone e minori in difficoltà.

1. In casi di emergenza e urgenza sociale che vedano coinvolte persone fragili, diversamente abili, incapaci, anziane o minori, il personale della Polizia Locale interviene secondo quanto stabilito nei protocolli operativi definiti con altri uffici o servizi comunali, o altre pubbliche amministrazioni e strutture convenzionate.
2. Nel caso di interventi effettuati sulla base del presente Regolamento che comportino situazioni di disagio sociale e perdita dei mezzi minimi di sussistenza, gli operatori della Polizia Locale dovranno essere affiancati anche dai competenti servizi sociali per valutare, in relazione alle condizioni economiche e sociali dei cittadini coinvolti, l'individuazione di alternative, consone e idonee sistemazioni. Nel caso se ne rilevi la necessità, il personale della Polizia Locale, potrà accompagnare le persone interessate presso un centro di accoglienza o altro locale indicato dai servizi sociali.

- 3 . Nei confronti di minori moralmente o materialmente abbandonati o che si trovano in altre situazioni previste dall'art.403 C.C., la Polizia Locale interviene identificando il minore e ricoverandolo presso un centro di accoglienza. Qualora i minori siano di cittadinanza straniera, si procede all'identificazione e al ricovero in strutture adeguate secondo gli accordi presi con le pubbliche amministrazioni interessate e le altre forze di polizia. In tali casi gli interventi, segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, sono adottati di intesa con le strutture comunali dei servizi sociali e le pubbliche amministrazioni interessate.
4. Le misure di accompagnamento e ricovero di cui ai commi precedenti sono attuate anche in caso di situazioni climatiche eccezionali, ad esempio in caso di temperature invernali particolarmente rigide.

Art.94 – Trattamenti Sanitari Obbligatori e Accertamenti Sanitari Obbligatori

1. In occasione di Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO) o Accertamenti Sanitari Obbligatori (ASO) ai sensi della legge statale, gli operatori sanitari e il personale della Polizia Locale svolgono gli adempimenti inerenti il proprio ruolo istituzionale.
2. Gli operatori sanitari intervengono sul posto e attuano il provvedimento di TSO o ASO ponendo in essere iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti.
3. Il personale della Polizia Locale, durante le operazioni di cui al presente articolo, tutela l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni pubblici e privati, concorre alle iniziative volte ad assicurare il consenso ed interviene nei confronti del soggetto da sottoporre al provvedimento solo qualora questi metta in atto un comportamento di resistenza attiva o passiva ovvero sia causa di pericolo o danno per se stesso, per altri o per le cose, o sia necessario accedere con la forza dentro locali chiusi o dimore, garantendo la piena attuazione del provvedimento stesso.
4. Il personale della Polizia Locale, nello svolgimento delle operazioni di cui al comma 3, può operare anche fuori del territorio comunale anche con l'arma in dotazione, per i fini di collegamento previsti dal Regolamento del Corpo di Polizia Locale.

**TITOLO VIII – SANZIONI PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI
AUTORIZZATORI E PROCEDURA MESSA IN RIPRISTINO**
Art.95- Sistema Sanzionatorio

1. Ogni violazione delle norme del Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da leggi o disposizioni speciali, è accertata e sanzionata secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n.689, dall'art.7-bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e successive modificazioni e dalla L.R. 1 febbraio 2012, n.1 per le violazioni delle materie rientranti nella competenza regionale e conferite, delegate e/o sub-delegate al Comune.
2. La sanzione amministrativa pecuniaria, prevista da ciascun articolo del Regolamento, è graduata in relazione alla gravità della violazione nel rispetto dei limiti edittali di cui all'art.7-bis del D.Lgs n.267/2000 e smi.
3. In tutte le ipotesi di violazioni contemplate dal presente Regolamento è sempre ammesso ai sensi dell'art. 16 della legge n.689/81, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, secondo le modalità indicate nel verbale di contestazione; l'agente accertatore non può ricevere direttamente nelle proprie mani l'importo della somma della sanzione prevista.
4. Qualora il trasgressore sia residente all'estero o un soggetto per il quale vi sia oggettiva incertezza riguardo la propria residenza, questi è obbligato ad effettuare immediatamente nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista; in tal caso l'agente accertatore trasmette senza ritardo al proprio comando, il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo. Qualora il trasgressore di cui sopra, intenda presentare memorie difensive ed opporsi alla sanzione contestata, deve dichiararlo nell'immediatezza e farlo inserire nel verbale di contestazione; la somma consegnata all'agente accertatore deve intendersi quale cauzione e deve essere versata senza ritardo, insieme al verbale, al proprio comando. Ai sensi dell'art.13 della L. n.689/81, in caso di immediato mancato pagamento della violazione, l'agente accertatore procede al sequestro delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa.
5. Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il trasgressore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha integrato la violazione.
6. Nei casi di mancato pagamento in misura ridotta entro i termini sopra indicati, la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria viene fissata facendo riferimento all'art.11 della Legge n.689/1981.
7. Qualora alla violazione di norme di Regolamento conseguano danni a beni comuni, l'autore della violazione, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.
8. L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, nonché competente ad irrogare definitivamente la sanzione è, ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge 689/81, è il Segretario Generale dell'Ente.

9. L'ordinanza ingiunzione di pagamento o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa di norma entro il termine massimo di novanta giorni dal ricevimento del rapporto o del ricorso.
10. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del Regolamento sono destinati al Comune e devono essere utilizzati per finalità indicate dalla Giunta.
11. In tutti i casi in cui l'Amministrazione Comunale, nel perseguimento delle finalità di cui all'art.1 del presente Regolamento, interviene in sostituzione dell'obbligato, si procederà nei confronti dello stesso per il recupero, anche coattivo, di tutte le spese e degli oneri sostenuti.
12. Nei casi di conflitto o laddove lo si ritenga appropriato e possibile, la Polizia Locale è tenuta ad attuare tentativi di mediazione e conciliazione prima di erogare eventuali sanzioni previste dal presente Regolamento.

Art.96- Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Salvo diversa disposizione di legge, le violazioni al Regolamento sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, ai sensi dell'art.7-bis del D.Lgs. n.267/2000, e s.m.i. .
2. Il pagamento in misura ridotta avviene ai sensi e per gli effetti dell'art.16, comma 1, della Legge n. 689/81.
3. Ai sensi dell'art.16, comma 2°, della citata Legge n.689/1981, come integrato dall'art.6-bis del D.L. 23/5/2008, n.92 e relativa legge di conversione 24/7/2008, n.125, con provvedimento della Giunta comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione di cui sopra, è stabilito l'importo del pagamento in misura ridotta, in deroga ai criteri previsti dal 1° comma, dello stesso art.16.
4. Per le violazioni al Regolamento per le quali non è previsto il pagamento in misura ridotta di cui al comma precedente, si applica quanto disposto dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 in relazione all'art. 16, comma 1°, della Legge n.689/81.
5. Se la violazione è commessa da un minorenne, viene considerato responsabile diretto della violazione l'esercente la potestà genitoriale o chi è tenuto alla sorveglianza del minore, così come prescritto dall'art.2 della Legge n.689/81, a cui andrà notificato il verbale di accertamento violazione amministrativa.

Art.97- Sanzione sostitutiva alla sanzione pecuniaria (lavoro pubblica utilità)

1. Nei casi indicati dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento, è applicabile la sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, consistente in una prestazione, personale, di attività di pubblica utilità che abbia valenza educativa per il trasgressore e a favore della collettività, di valore corrispondente all'importo della sanzione pecuniaria prevista.
2. Al fine dell'applicazione dell'istituto l'irrogazione della sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta, deve essere richiesta dal trasgressore della violazione, maggiorenne, con istanza da presentarsi al protocollo del Comune indirizzata al Sindaco entro il termine di legge (60 gg) previsto per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta ed in alternativa alla proposizione degli scritti difensivi di cui all'art.18 della Legge n.689/1981; l'ufficio competente previa istruttoria e valutazione espressa sulla base della disponibilità e degli indirizzi acquisiti dall'Ente interessato, formalizza con proprio provvedimento l'ammissione ad eseguire tale prestazione

a favore dell'Amministrazione comunale e/o Enti specificando il contenuto, le condizioni temporali, l'area d'intervento, le modalità e l'incaricato alla vigilanza sull'esecuzione della prestazione, oppure procede con il rigetto motivato dell'istanza.

3. L'ammissione di un soggetto allo svolgimento di prestazioni di pubblica utilità in sostituzione del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve soddisfare un preminente interesse pubblico, determinando vantaggi educativi concreti a favore dell'Amministrazione comunale e della comunità compensativi del mancato pagamento della sanzione pecuniaria.
4. Gli ambiti in cui le prestazioni di pubblica utilità possono essere effettuate sono in particolare quelli afferenti:
 - a) all'area manutentiva e di pulizia (dipintura, piccole riparazioni, pulizia e manutenzione di strade, di luoghi pubblici, di aree verdi e di giardini pubblici, di aule scolastiche, di locali e di aree di proprietà in gestione al Comune o di altri Enti convenzionati);
 - b) all'area vigilanza (attività di sorveglianza di locali, luoghi pubblici o aperti al pubblico quali parchi, cimitero, biblioteca);
 - c) all'area di assistenza di soggetti in condizioni di disagio o emarginazione sociale;
 - d) all'area di supporto amministrativo presso il Comune o presso altri Enti (archiviazione, accoglienza)
5. Tale elencazione non preclude la possibilità di attuare interventi in altre aree per le quali se ne ravvisi la necessità e l'interesse e/o siano strettamente collegate alle modifiche legislative e sociali intervenute. Per le prestazioni di pubblica utilità sarà possibile formalizzare a cura del Comune apposite convenzioni con associazioni di volontariato ed enti iscritti al R.U.N.T.S. per lo svolgimento di attività concordate.
6. Il valore di ogni ora di attività prestata è fissata in Euro 10 con un minimo di 10 ore; il trasgressore della violazione che sia stato ammesso alla sanzione sostitutiva di cui al presente articolo, deve effettuare il numero di ore lavoro necessario ad estinguere l'intero importo della sanzione amministrativa pecuniaria comminata, secondo l'articolazione oraria stabilita dall'Ente. Per la durata della prestazione il trasgressore fruisce di copertura assicurativa, a carico dell'Ente, per responsabilità civile e per infortunio sul lavoro.
7. La violazione o l'inottemperanza alle previste modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ovvero gli impedimenti al rispetto del calendario della prestazione, imputabili al trasgressore, verranno comunicate dall'incaricato alla vigilanza sull'esecuzione della prestazione all'Autorità Amministrativa che potrà procedere alla revoca della sanzione sostitutiva e al ripristino dell'obbligazione sorta con la sanzione amministrativa pecuniaria per l'intero importo o per la parte residuale, senza interruzione dei termini e secondo le procedure sanzionatorie di cui alla Legge n.689/81.
8. Al termine dell'esecuzione della sanzione sostitutiva l'incaricato alla vigilanza redigerà una relazione che documenti l'adempimento agli obblighi inerenti l'attività di pubblica utilità da trasmettere tempestivamente all'Autorità Amministrativa.
9. L'Autorità Amministrativa a ricezione della relazione conclusiva, estinta l'obbligazione sorta con la violazione al presente Regolamento, procederà all'attestazione di eseguita prestazione di attività di pubblica utilità di valore corrispondente all'importo della sanzione amministrativa pecuniaria da rilasciare al trasgressore ed agli atti della Polizia Locale.

Art.98- Risarcimento danni

1. Il trasgressore che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dall'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, alla rifusione dei danni, i quali saranno accertati e qualificati dagli uffici comunali competenti.

Art.99- Diffida.

1. Quando sono violate le norme del Regolamento, e la protrazione del comportamento illecito può pregiudicare o compromettere significativamente l'interesse pubblico prevalente, l'agente accertatore, provvede con la formale diffida nei confronti del trasgressore e/o dell'obbligato solidale.
2. La diffida è consegnata, con notifica, a mani del trasgressore e/o del soggetto obbligato solidale, previa identificazione dello stesso, in forma scritta. Il soggetto diffidato deve essere maggiorenne. Se trattasi di soggetti minori di età o incapaci, la diffida è rivolta e consegnata, con notifica, a chi è tenuto alla sorveglianza del minore o dell'incapace.
3. Nella diffida formale deve essere chiaramente indicato il motivo a sostegno, il termine ad adempiere, le conseguenze per l'inottemperante.
4. Per gli inottemperanti alla diffida si applicano le sanzioni previste per chi non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene.

Art.100- Reiterazioni delle violazioni

1. In caso di reiterazione delle violazioni alle norme previste dal presente Regolamento, quando queste stesse siano commesse da soggetti che esercitano la propria attività sulla base di titolo abilitativo rilasciato dal Comune o per effetto di segnalazione certificata di inizio attività, con ordinanza del responsabile del Settore comunale competente, viene disposta la sospensione dell'attività per un periodo da 1 a 3 giorni in relazione alla gravità della violazione.
2. Relativamente al concetto di reiterazione si tiene conto delle disposizioni di cui all'art.8/bis della legge n.689/81.
3. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

Art.101- Sanzioni Accessorie

1. Qualora dall'accertamento di violazioni di norme del presente Regolamento si riscontri l'esigenza di far fronte a situazioni tali da necessitare l'urgente rimessa in pristino dello stato dei luoghi, la sospensione o la cessazione di un'attività, l'Agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione. Questi obblighi, quando le circostanze lo esigano e comunque ove possibile, devono essere adempiuti immediatamente e, qualora il trasgressore non adempia, il Comune può provvedere d'Ufficio con addebito delle eventuali relative spese sostenute. Negli altri residuali casi ove non sia possibile adempiere immediatamente a tali obblighi, il trasgressore dovrà provvedere entro il termine di 10 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, decorsi inutilmente i quali il Comune può provvedere d'ufficio con addebito delle eventuali relative spese sostenute.
2. In ottemperanza a quanto previsto dagli artt.13,19 e 20 della L. n.689/81, gli ufficiali e agenti, all'atto dell'accertamento dell'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e delle cose che ne

sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano ad una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

3. Le cose sequestrate sono custodite presso i luoghi e con le modalità indicate nel verbale di accertamento e contestazione/notificazione della violazione. Nel caso non sia possibile rimuovere l'oggetto sequestrato, lo stesso sarà affidato in custodia al proprietario o responsabile della violazione secondo le norme in materia previste dal Codice Penale.
4. Il verbale di sequestro deve essere trasmesso sollecitamente all'autorità competente che dispone con ordinanza / ingiunzione la confisca delle cose sequestrate.
5. Contro il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso ai sensi degli artt.18 e 19 della Legge n.698/81
6. Quando siano trascorsi i termini previsti dagli artt.18, 19 e 20 della L. n.689/81, le cose oggetto della confisca possono essere vendute. Il prezzo di vendita serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa non è stata soddisfatta, nonché delle spese di trasporto e di custodia delle stesse. Il residuo eventuale è restituito all'avente diritto. In luogo della vendita è possibile disporre la distruzione ovvero la devoluzione a enti, istituti di beneficenza o enti terzo settore iscritti al R.U.N.T.S.
7. Ove il responsabile della violazione sia minore o incapace, l'onere del pagamento delle spese di ripristino ricade su chi esercita la potestà genitoriale o di chi è tenuto alla sua sorveglianza.
8. In ogni caso, l'inadempimento agli obblighi di ripristino dello stato dei luoghi e disossessione o cessazione di una determinata attività previsti dalle norme del presente Regolamento, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 300,00.

Art.102 – Confisca delle cose sequestrate in caso di trasgressore senza fissa dimora e/o residente all'estero.

1. Qualora si sia proceduto al sequestro cautelare amministrativo delle merci e/o attrezzature oggetto di confisca amministrativa e non sia possibile risalire con certezza alla residenza del trasgressore, ovvero lo stesso sia residente all'estero, ai fini di garantire la tutela giudiziaria prevista dalla legge, si notifica immediatamente nelle mani di questi, l'ordinanza di confisca amministrativa.
2. Nel provvedimento dovrà darsi atto che la confisca decorre trascorsi 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento, in quanto all'interessato in tale periodo di tempo, è data facoltà di presentare opposizione al sequestro all'Autorità competente, ai sensi dell'art.19 della Legge n.689/81.

Art.103 – Sospensione, revoca e decadenza dei titoli autorizzativi e/o nulla osta.

1. Fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali e indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal Regolamento, i titoli autorizzativi rilasciati dal Comune possono essere sospesi nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertata la violazione delle prescrizioni stabilite dal titolo stesso, dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, relativamente all'attività specifica del concessionario;
 - b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguente al fatto illecito;
 - c) per morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare;

- d) per recidiva nel caso in cui, in un periodo di due anni, il possessore di un titolo autorizzativo rilasciato dall'Amministrazione comunale, incorra due volte nella medesima infrazione.
- 2. La sospensione, si potrà protrarre fino a quando il trasgressore, non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni 30, in caso di successivo adempimento.
- 3. Fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali e indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, i titoli autorizzativi rilasciati dal Comune possono essere revocati nei seguenti casi:
 - a) quando vengono meno i requisiti previsti per il loro rilascio ;
 - b) quando sopravvenga un motivo di pubblico interesse o pericolo per l'incolumità pubblica;
 - c) in caso di gravi e reiterate violazioni delle prescrizioni stabilite dal titolo o dalla normativa vigente, o nel caso in cui, a seguito di un provvedimento di sospensione non vengono adempiuti gli obblighi imposti;
 - d) per recidiva nel caso in cui, in un periodo di due anni, il possessore di un titolo autorizzativo rilasciato dall'Amministrazione comunale, incorra in due sospensioni.
- 4. La sospensione e la revoca sono adottate con Ordinanza del Sindaco o di un suo delegato.
- 5. Il titolo si intende decaduto quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine prescritto o quando abbia cessato l'attività.
- 6. Il Responsabile dell'ufficio comunale competente al rilascio dei titoli autorizzatori può disporre in ogni momento accertamenti in ordine alla permanenza dei requisiti in base ai quali il titolo è stato rilasciato.

Art.104- Trattamento dei dati personali

- 1. Il trattamento dei dati personali necessari ai fini della gestione del procedimento sanzionatorio è effettuato nel rispetto dei principi generali fissati dal Reg. UE 649/2016 GDPR e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.104-Rinvio

- 1 Per quanto non è previsto nel presente Regolamento, si applica quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti. Per la disciplina di rinvio si fa riferimento alla normativa vigente "tempo per tempo" senza la necessità di modificare formalmente il presente Regolamento.

Art.105- Abrogazioni ed entrata in vigore

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento Polizia Urbana approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.333 del 23/12/1968.
- 2 Le norme del presente Regolamento potranno essere successivamente derogate od integrate dalle ordinanze sindacali emesse in forza degli artt. 50 e 54 del Dlgs. 18.08.2000, n. 267.
- 3 Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, regionali e di ogni altra disposizione normativa nel rispetto della gerarchia delle fonti giuridiche. All'aggiornamento formale provvederà l'organo consiliare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal predetto T.U.EE.LL.
- 4 Copia del presente Regolamento, a norma dell'art.22 della Legge n.241/90 e s.m.i., sarà tenuta a disposizione del pubblico presso l'URP, il Comando di Polizia Locale, e pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Olgiate Olona, perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione consiliare